

# CAPITOLI E DISCIPLINE

PER IL GOVERNO

DELLA COMUNITÀ

# DI LONATO

*17. Aprile 1794 -*

APPROVATE

DALL' ECCELLENTISSIMO SENATO

LI 15 MAGGIO 1794.



VENEZIA MDCCXCIV.

DALLA TIPOGRAFIA PEPOLIANA

CON PERMISSIONE.



**F**ormato da Noi infrascritti Deputati Speciali della Comunità di Lonato , eletti ed incaricati colle Parti dello Spettabile General Consiglio 16 Febbraro , e 16 Marzo p. p. , e da Noi sottoscritti Procuratori rispettivamente istituiti da' Conferenti abitanti , descritti nell'infranotate Procure , lungo , e serio esame sullo Stato politico , ed economico di detta Comunità ; e fattasi pure la più minuta analisi sul Governo , e sull'Azienda della medesima , per assicurare agli Antichi , e Nuovi Originarii abitanti in questa Fortezza , e suo Territorio quel diritto , ch'è contemplato dalla Sovrana Legge 7 Settembre 1764 , e dal susseguente relativo Spazzo di Laudo 13 Gennaro ultimo scorso dell'Eccellentissimo Consiglio di XL. Civil Nuovo ; e per promuovere la miglior disciplina , la buona armonia , ed il vero bene della Comunità , e di questa Popolazione , e per ristabilire finalmente un sistema , che sia corrispondente agli oggetti importantissimi contemplati dalle sapientissime Sovrane provvidenze , abbiamo concordemente estesi , e compilati i seguenti Capitoli , che rispettosamente assoggettiamo al Gravissimo , ed Eccellentissimo Magistrato de' RR. RR. dell'Entrade Pubbliche ,

ed i quali , qualora riportino la Sanzione dalla Pubblica  
Autorità , dovranno essere perpetuamente osservati, ed in-  
tendersi derogati, e di niun valore i precedenti Decreti,  
e Terminazioni, nelle parti ai detti Capitoli ripugnanti.

PAR-



# P A R T E P R I M A

## C A P I T O L O I.

### *Discipline relative al Governo.*

**G**li Antichi, e Nuovi Originarii abitanti nella Fortezza di Lonato, e nel suo Territorio, si divideranno nelle infrascritte cinque Classi di Estimati; dichiarandosi che le Lire, ed i Soldi di Estimo dovranno intendersi di quella Cifra, che corre in questa Comunità.

Prima Classe, gli Originarii Antichi, e nuovi aventi l'Estimo di Soldo uno.

Seconda, li suddetti, che hanno l'Estimo da Soldi due inclusive alli Soldi otto.

Terza, li suddetti, che hanno l'Estimo dalli soldi otto inclusive alli Soldi trenta.

Quarta, i suddetti, che hanno l'Estimo dalli Soldi trenta inclusive alle Lire cinque inclusive.

Quinta, i suddetti, che hanno l'Estimo dalle Lire cinque in su.

La Fortezza, ed il Territorio di Lonato s'intenderà diviso in due Quadri; uno de' quali si denominerà Quadro primo, e l'altro Quadro secondo.

Il Quadro primo comprenderà tutti gli Originarii abitanti nel recinto della Fortezza, nel Borgo Corlo, e nelle Contrade, e Case del Territorio suddetto, poste superiormente alla strada regia postale verso monte, ossia tramontana.

Il Quadro secondo comprenderà tutti gli Originarii abitanti

ti nel Borgo Clio, e nelle Contrade, e Case situate in detto Territorio, poste inferiormente a detta Strada regia postale verso mezzodì.

Dagli Originarii abitanti in detti Quadri primo, e secondo, sarà scelto l'infrascritto numero di Consiglieri dalle Aduanze delle predette cinque Classi.

I suddetti Originarii estimati della Classe prima eleggeranno Consiglieri numero undici dal numero degli Originarii compresi nella Classe stessa abitanti nel Quadro primo, ed altri numero undici dagli abitanti nel Quadro secondo, in tutto Consiglieri - - - - - Num. 22

I suddetti Estimati della seconda Classe eleggeranno come sopra Consiglieri numero undici dal numero degli Originarii di detta Classe dal Quadro primo, ed altri numero undici dagli abitanti nel Quadro secondo, in tutto Consiglieri - - - - - Num. 22

I suddetti Estimati della Classe terza eleggeranno Consiglieri numero undici dal numero degli Originarii di detta terza Classe spettanti al Quadro primo, ed altri numero undici dagli spettanti al Quadro secondo, in tutto Consiglieri - - - - - Num. 22

I suddetti Estimati della Classe quarta eleggeranno Consiglieri numero undici dal numero degli Originarii di detta quarta Classe spettanti al Quadro primo, ed altri numero undici spettanti al Quadro secondo, in tutto Consiglieri - - - - - Num. 22

I suddetti Estimati della Classe quinta eleggeranno Consiglieri numero undici dal numero degli Originarii di detta quinta Classe spettanti al Quadro primo, ed altri numero undici spettanti al Quadro secondo, in tutto Consiglieri - - - - - Num. 22

---

Consiglieri Num. 110

Si

Si aduneranno separatamente le dette cinque Classi per far le elezioni dei Consiglieri rispettivamente alle medesime assegnate , e dovranno le Adunanze principiarsi il giorno quindici di Dicembre di ogni anno , o in uno dei prossimi successivi giorni . La prima volta s' incomincerà dalla Classe prima , e si proseguirà ordinatamente sino alla Classe quinta . Nella seconda volta poi farassi prima l'Adunanza della quinta Classe , e si progredirà ordinatamente con ordine retrogrado a quella delle altre quattro Classi ; ed in seguito si principierà ognora alternativamente in un anno dalla prima Classe , e nell' anno successivo dalla Classe quinta .

Ad ognuna delle Adunanze di dette cinque Classi vi presiederanno il N. V. Provveditore , e lo Sp. Sig. Podestà di Lonato , o almeno uno di detti Rettori , e saranno essi accompagnati , ed assistiti da due Deputati Pubblici , e da due Consoli . I Deputati Pubblici però , ed i Consoli , che assisteranno i Rettori , dovranno intervenire a dette Adunanze senza voto , ma avranno però voto nelle Adunanze di quelle Classi , a cui eglino per il rispettivo Estimo apparteneranno .

Nelle Convocazioni , ossia Adunanze di dette Classi prima , e seconda , potrà intervenirvi un solo individuo per Famiglia , che ecceda l'età di anni trenta , ed avrà la preferenza quello , che sarà il più vecchio . Dette Adunanze saranno legittime , lorchè v'interverrà almeno la metà degli individui rispettivamente capaci di dette Classi prima , e seconda ; ordinandosi , che a formar la metà di questi Capaci , si calcoli un solo individuo per ognuna delle Famiglie capaci .

Nelle Convocazioni , ossia Adunanze delle predette Classi terza , quarta , e quinta , potranno intervenirvi due individui per cadauna Famiglia , i quali eccedano l'età di anni ventiquattro , ed avranno la preferenza i due individui , che saranno di maggior età . Le Adunanze di dette Classi terza , quarta , e quinta saranno legittime , lorchè v'interverranno almeno due terzi delli Capaci ; volendosi che a formare il numero dei due terzi di questi Capaci , non si calcolino ,

in

in quelle Famiglie , che hanno varii individui capaci , più di due per cadauna Famiglia .

Non intervenendo gl' individui più vecchi , potranno intervenire gli altri individui , aventi però l' età rispettivamente prescritta per dette cinque Classi , e secondo l' ordine di loro età .

Nei casi riferiti , ed in ogni altro , col nome di Famiglia dovranno intendersi Persone consanguinee insieme abitanti .

Da ognuna di dette cinque classi , com' è stato ordinato , dovranno eleggersi detti Consiglieri dal Corpo degli Originarii suddetti , appartenenti , e compresi nelle rispettive Classi ; e le elezioni farannosi nel numero assegnato ai predetti Quadri primo , e secondo . Per esser eletti in Consiglieri di cadauna Classe , basterà eccedere l' età di anni ventiquattro . Se poi per qualche tempo in alcuna di dette cinque Classi mancasse il numero degli individui capaci , per esser eletti in conformità ai presenti Capitoli , potranno in questo solo caso dalle adunanze della Classe , o delle Classi , in cui fosse vi il difetto di numero , essere scelti , ed eletti in Consiglieri individui spettanti , e compresi in altre Classi , ed in tal caso gli Eletti avranno e diritti , e prerogative assegnate alla Classe , che gli avrà eletti .

Se poi per qualche tempo in alcuno di detti Quadri primo , e secondo , mancasse il numero degl' individui capaci , rispettivamente assegnato ai detti Quadri , ed alle cinque Classi sopraddette , potranno in questo caso essere eletti in Consiglieri , unicamente però per supplire al difetto , che vi fosse in uno di detti Quadri , individui capaci , che sieno dell' altro Quadro , e della stessa Classe .

Se mai in qualche tempo si diminuisse , o scarseggiasse il numero degl' Individui componenti la Classe prima , ovvero la seconda , cosicchè una di esse , oppure ambedue non oltrepassassero cento Individui capaci per cadauna , in detto caso , e durante la predetta circostanza , le Adunanze e Convocazioni anche di queste Classi , o di quella delle stesse , che non eccedesse detti cento Individui , farannosi con due terzi

almeno degl'individui, aventi l'età maggiore d'anni ventiquattro.

Sarà dovere de' Consoli di partecipare ai Rettori l'occorrenza delle rispettive Adunanze di dette cinque Classi, che dovranno essere dai Rettori medesimi accordate; e sarà anche preciso dovere di detti Consoli di far seguire dette Adunanze delle predette Classi nei tempi stabiliti.

Gl'individui capaci, spettanti a cadauna di dette Classi; ogni volta, che dovranno convocarsi, saranno avvertiti del giorno della destinazione dell'Adunanza, con ordine in istampa dei Rettori di Lonato, firmato da uno dei ministri della Cancelleria della Comunità, col qual ordine saranno prececati ad intervenirvi. Se mancassero all'Adunanze medesime senza legittima causa di malattia, o altro, da essere riconosciuta coi due terzi dei voti del Consiglio Speciale, radunato almeno al numero di nove, incorreranno nella pena di Ducati due, della quale saranno consegnati debitori all'Esattore, a cui spetta, e saranno applicati alla Cassa della Comunità.

Non potrà in alcuna Convocazione, o Adunanza di dette cinque Classi proponersi Parte, o Deliberazione di sorte alcuna, e nemmeno farsi discorsi, eccettuati unicamente que' discorsi, che fossero relativi all'elezione de' Consiglieri; volendosi peraltro, che non si possa parlare a favore, e contro quelli, che saranno nominati al carico di Consigliere, a riserva di addurre le eccezioni legali, che avessero, per cui non potessero essere ballottati. In ognuna delle Adunanze delle cinque Classi, si dovranno registrare nel Libro Provvisioni i nomi degli Elettori presenti.

S'incaricano i Rettori, o il Rettore presenti a presiedere al buon ordine delle suddette Adunanze delle cinque Classi, ed anche del Generale Consiglio; e potranno essi ammonire chiunque contravvenisse ai presenti Capitoli, e chi ardisse di bestemmiare, o proferire parole ingiuriose, o stare immodestamente in dette Adunanze, o nel Consiglio, e dopo

essere stato ammonito , potranno detti Rettori , o Rettore passare a quelle deliberazioni , che potessero convenire per correggere il trapasso . Al caso di tumulto , dovranno detti Rettori , o Rettore levarsi ; ed allora resterà sciolta l' Adunanza , o il Consiglio , e potranno i medesimi Rettori , o Rettore , che avrà presieduto , come sopra , procedere anche a pene pecuniarie , o afflittive contro i Tumultuanti , secondo la qualità del loro trapasso ; dovendo poi nei casi di grave trapasso portarne le partecipazioni al N. V. Rappresentante di Brescia , Capo di provincia .

I cento , e dieci Consiglieri . che saranno nel modo prescritto eletti dalle cinque Classi suddette , costituiranno il **Consiglio Generale della Comunità di Lonato** , al quale appartenerà il Governo , e l'amministrazione della medesima , in conformità ai presenti Capitoli .

Detti cento , e dieci Consiglieri , che saranno eletti nella prima volta , che si eseguiranno queste Ordinazioni , continueranno a costituire detto Consiglio Generale per tutto quel tempo , che sarà destinato dalla pubblica autorità ; ed in seguito poi dovrà in ogni tempo principiar l'anno del Governo dei Consiglieri , che eleggerannosi , come sopra , il giorno primo di Gennaro di cadaun anno .

Se nelle Adunanze di dette Classi , o di alcune delle medesime , non passasse per la prima volta il numero dei Consiglieri rispettivamente assegnato , dovrà esser fatta nuova ballottazione ; e se pur non passasse detto numero col secondo sperimento , in tal caso i superiori di palle sieno , e s'intendino eletti in Consiglieri .

Ogni Consigliere sarà soggetto alla contumacia , ossia vaezanza di un anno almeno . Si prescrive peraltro , che trenta Consiglieri di un anno sieno eletti per continuare nel carico di Consigliere un altro anno , dopo il quale saranno anch'essi soggetti a detta Contumacia , almeno di un anno . Detti trenta saranno scelti da dette cinque Classi nel modo seguente .

Nell'Adunanze di dette Classi , prima di nominare , e ballottare

tare i Consiglieri nuovi, dovranno indistintamente ballottare tutti i Consiglieri della prima Classe, che non abbiano eccezioni legali; ed i sei, che saranno superiori di pale, s'intenderanno eletti per continuare il secondo anno. L'elezione di detti trenta, dovrà incominciarsi soltanto nella seconda volta, che si convocheranno dette Classi, per far le elezioni coi presenti Capitoli ordinate.

Nel numero dei Consiglieri assegnati per ogni Classe ai suddetti Quadri primo, e secondo, dovranno computarsi anche quelli, che saranno scelti a continuare nel carico di Consigliere per il secondo anno, cosicchè dovrà esser eletto soltanto il numero, che mancherà a compiere quello degli undici Consiglieri, come sopra stabiliti.

Si vuole risolutamente, che soli due Individui per Famiglia possano esser eletti in Consiglieri.

Dal diritto di Elettore, e dalla ballottazione ed elezione di Consigliere sieno escluse le Persone infami, quelli, che eserciteranno, o che hanno esercitato l'Officiale, ossia ministrale, o altri Carichi vili, i Falliti, in tempo, che sono soggetti a Giudizio Criminale, Misto, o Civile, in dipendenza del loro Fallimento, ed i Debitori di qualunque somma verso la Comunità, che in avvenire fossero dagli Esattori retrodati; come pure quelli, che fossero in avvenire debitori del S. Monte di Pietà per intacco, sinchè avranno soddisfatto al loro debito; e parimente quelli, le di cui mogli hanno impetrato mandato, denominato Dotale, a cauzione delle loro Doti.

Sieno pure esclusi, come sopra, gli Esattori, ossia Massari di Comunità, i loro Pieggi, Laudi, e Procuratori legittimi, finchè però saranno state saldate le Esazioni, o Massarie.

Oltre le Persone tutte sunnominate, saranno egualmente esclusi dal diritto di Elettore, e dalla ballottazione, ed elezione di Consigliere gl'Individui della loro Famiglia.

Parimente dal dritto di Elettore, e dal carico di Consigliere saranno esclusi i Condannati di falso, di furto, di

barreria, di assassinamenti, come pure i Portinai delle Porte della Fortezza, le Guardie della Seriola, di Fossato Nuovo, ed Acquedotti, gli Abbocicatori della Torre maestra, gli Anziani, i Seppellitori, i Massaroli, i Servitori di Livrea, ossia quelli, che come Servitori prestano servizio alla Comunità, o a qualche Corpo, ovvero ad alcuna Persona, o Famiglia, ed i Ballottini del Consiglio, e cosippure i Molinari, ed i Menasacchi dei Molini della Comunità.

Saranno egualmente esclusi dal diritto di Elettore, e dal carico di Consigliere i Medici, i Chirurghi, e Cava-sangue condotti, e stipendiati dalla Comunità, ed i Maestri di Scuola eletti dalla Comunità medesima, e cosippure i Custodi della Chiesa Arcipretale, denominati Romiti, e quelli di ogni altra Chiesa esistente nella Fortezza, e nel Territorio di Lonato.

Non potranno nemmeno esser eletti in Consiglieri i Cancellieri, e gli altri Ministri della Cancelleria della Comunità.

Si dichiara anche, che i Figli di Famiglia potranno esser elettori, (salvo per altro quanto è stato di sopra prescritto) ed eletti in Consiglieri, lorchè non siano esclusi per eccezioni legali; ed essi apparteneranno a quella classe, a cui spetta la Famiglia, con cui convivono. Se poi i Figliuoli fossero separati dai Padri loro, in tal caso, calcolato l'Estimo de' Beni assegnati loro dal Padre, e quelli altri, ch'essi possedessero per altre cause, saranno classificati secondo il loro Estimo predetto.

Nessun individuo, dichiarato capace dalle presenti Ordinanze, potrà rinunciare all'offizio di Elettore, e nemmeno potrà essere dispensato.

Gl'individui capaci, che eccedono l'età di anni sessanta, dovranno in cadaun anno, in cui non volessero essere ballottati, ed eletti in Consiglieri, annotare nella Cancelleria di Comunità Atto legale di dissenso, prima però del termine dei quindici di Dicembre d'ogni anno.

Gl' Individui poi di qualunque Classe, che non eccedono detti anni sessanta, non potranno nè dissentire d'essere ballot-

lottati in Consiglieri, nè rinunziare al carico di Consigliere, lorchè saranno stati eletti; e nemmeno potrà alcun Consigliere rinunziare a verun carico di Comunità, a cui fosse eletto, e destinato; ed in caso di contravvenzione decaderanno illico, ed intenderannosi decaduti i Contravventori per anni dieci dalla capacità di essere elettori, ed anche eletti in Consiglieri, ed intenderannosi privi per detti anni dieci dalla partecipazione degli Avanzi, e Proventi della Comunità, ogni volta che ve ne saranno, ed inoltre incorreranno nella pena di Ducati cinque d'argento per ognuno di detti dieci anni; dovendosi immancabilmente dai Ministri della Cancelleria Comunale esser in ogni anno consegnati Debitori di detti Ducati cinque agli Esattori di Comunità, alla quale resta applicata detta pena. Non potranno poi detti Individui essere dispensati da detta pena pecuniaria, se non con cinque sestî dei Voti del Generale Consiglio, radunato almeno al numero di novanta.

Nessuno di detti Individui di qualsivoglia Classe, che non ecceda gli anni sessanta, potrà ottenere di essere dispensato dall'Eccell. Senato, o quovismodo eccettuato dalla ballottazione, e dal carico di Consigliere, e da altri carichi Comunali, se non che coi metodi ordinati dai Sovrani Decreti, e dalle Pubbliche Leggi.

Si ordina che nelle Adunanze di dette Classi i nominati non possano essere ballottati in Consiglieri dai loro Parenti in primo, e secondo grado canonico, e dai Cognati viventi le Mogli, e nelle Convocazioni del Consiglio Generale i nominati alle Cariche, non possano ballottarsi dai loro Parenti in primo, e secondo grado canonico, e dai Cognati viventi le Mogli, e nemmeno possano ballottare quei Consiglieri, che sono Parenti in primo, o in secondo grado canonico della Persona, o delle Persone, del di cui interesse si tratta. I suddetti Parenti non potranno nemmeno nominare i loro Parenti predetti nè per Consiglieri, nè alle Cariche.

Non s'intenderà giammai legittimamente convocato il Consiglio Generale, se non sieno i Consiglieri al numero alme-

no di ottanta, e se non v'interverranno il N. U. Provveditore, e lo Sp. Podestà, o almeno uno di essi.

Resta abolita, e vietata in avvenire qualunque corrispon-  
zione ai Consiglieri per il loro intervento ai Consigli; pre-  
scrivendosi che i Consiglieri, i quali sono soggetti a Fazio-  
ni personali, sinchè saranno in attualità di Consigliere, deb-  
bano unicamente godere per se, e per le loro Famiglie l'e-  
senzione da tutte le Fazioni personali, eccettuate soltanto  
quelle di Sanità.

Ogni volta che i Consiglieri saranno invitati al Consiglio  
col suono della solita Campana, e cogl'inviti fatti per mez-  
zo di alcuno dei Servitori della Comunità, e che non inter-  
verranno al Consiglio, non avendo legittima causa, da es-  
sere riconosciuta coi due terzi dei voti del Consiglio mede-  
simo, incorreranno nella pena di Ducati due, da esser ad essi  
irremissibilmente levata dal N. U. Provveditore, e in sua ab-  
senza dallo Sp. Podestà.

Per la prima Adunanza di dette cinque Classi, dovrà ser-  
vire di norma, per classificare gli Originarii capaci, il Libro  
attuale dell'Estimo di Comunità; e detti Originarii dovran-  
no essere precettati con Ordine a stampa, come è stato or-  
dinato ad intervenire all'Adunanza delle loro rispettive Clas-  
si. In progresso poi si prescrive che dai Cancellieri di Co-  
munità debba formarsi un Foglio per ognuna di dette Classi,  
nei quali Fogli dovranno unicamente essere compresi tutti  
gl'Individui capaci di esser Elettori delle rispettive Classi  
suddette, e dovranno in detti Fogli essere descritti separa-  
tamente quelli, che sono abitanti nel Quadro Primo, e quel-  
li, che abitano nel Quadro Secondo. I Fogli stessi dovran-  
no da essi Cancellieri compilarsi ogni anno per li trenta del  
mese di Novembre; nel qual giorno dovranno essere tutti  
esposti nella Sala del Consiglio, ove resteranno affissi sino  
alla metà del susseguente Gennaio. Questi Fogli dovranno  
essere riveduti, e sottoscritti dai tre Deputati Pubblici at-  
tuali, e dai due Consoli attuali.



## C A P I T O L O II.

*Delle Cariche.*

**C**atalogo delle Cariche, alle quali dovranno esser eletti soltanto i Consiglieri dal solo Consiglio Generale, e con le discipline contenute nei presenti Articoli. L'elezioni poi farannosi secondo l'ordine della descrizione di dette Cariche nel presente Catalogo.

Deputati Pubblici, nove - - - - -	Num. 9
Consoli, otto, due per trimestre - - - - -	Num. 8
Ragionati, sei - - - - -	Num. 6
Cavalieri di Comunità, due - - - - -	Num. 2
Deputati alla Conserva della Seriola, e Curazio- ne, sei - - - - -	Num. 6
Computisti, due - - - - -	Num. 2
Deputati alla Sanità, due - - - - -	Num. 2
Deputati ai Pascoli, quattro - - - - -	Num. 4
Deputati agli Acquedotti, due - - - - -	Num. 2
Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii, tre -	Num. 3
Deputati alle Strade, due - - - - -	Num. 2
Deputato al Mercato, uno - - - - -	Num. 1
Deputati alle Possessioni, due - - - - -	Num. 2
Partidori dei Boschi, tre - - - - -	Num. 3

---

Cariche Num. 52

Tut-

Tutte le Cariche descritte in questo Catalogo saranno elette dal solo Consiglio Generale, come sopra, previo il solito Scrutinio, e saranno tutte soggette alla contumacia di anno uno. Alcan Consigliere non potrà mai coprire in un tempo stesso più d'una delle Cariche predette. I Consiglieri per esser ballottati, ed eletti alle Cariche di Deputati Pubblici, di Consoli, di Ragionati, di Cavalieri di Comunità, di Deputati alla Conserva, e Curazione della Seriola, di Computisti, di Deputati alla Sanità, di Deputati agli Acquedotti, di Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii, e di Deputati alle Strade, dovranno saper leggere, e scrivere.

Nel giorno primo di Gennaro di cadaun anno dovrassi immancabilmente radunare il nuovo Consiglio Generale, ed incominciarsi le elezioni di dette Cariche, che dovranno essere terminate, e compiute per il giorno quindici di detto mese. In detto Consiglio del giorno primo di Gennaro, i Rettori saranno assistiti dai due Deputati Pubblici dell'ultimo Semestre dell'anno scaduto, e dai due Consoli dello scaduto trimestre, i quali però in detta adunanza non avranno voto, quando non fossero anche Consiglieri di quell'anno. Eletti poi i loro successori, dovranno detti due Deputati Pubblici, e Consoli ceder ad essi il luogo.

Tre di detti Deputati Pubblici saranno eletti dal numero dei Consiglieri scelti dalle Classi Prima, Seconda, e Terza; tre dal numero degli Eletti dalla Classe Quarta, e tre dagli Eletti dalla Classe Quinta.

Dalle Classi Prima, Seconda, e Terza, come pure dalle Classi Quarta, e Quinta, non potranno eleggersi detti rispettivi tre Deputati Pubblici, che sieno Consiglieri appartenenti tutti tre allo stesso Quadro; ma se due sono del Quadro Primo, il terzo dovrà essere del Quadro Secondo, e così viceversa. Si ballotteranno perciò i Nominati nello Scrutinio sì del Primo, che del Secondo Quadro, ed i due di detti Nominati, che saranno superiori di voti, resteranno eletti Deputati Pubblici di quel Quadro, a cui apparteneranno, e  
quell-

quello poi superiore di voti de' Nominati stessi del altro Quadro resterà eletto Deputato Pubblico per il Quadro medesimo.

Non potranno essere però ballottati, ed eletti alle Cariche di Deputato Pubblico, e di Console i Cancellieri Provvisorii, ed i Pretorii, deputati al Criminale.

Fatta l'elezione di detti nove Deputati Pubblici, dovranno essere tutti indistintamente ballottati; ed i quattro dei medesimi, che avranno avuto maggior numero di voti favorevoli, s'intenderanno destinati due per Semestre ad accompagnare ed assistere i Rettori nelle Adunanze di dette cinque Classi, **in quelle del Generale Consiglio, ed in ogni altra pubblica Funzione.**

I nomi dei suddetti quattro Deputati saranno posti immediatamente in un' Urna, e dal N. U. Provveditore, ed in sua assenza dallo Sp. Podestà, ne saranno estratti due, i quali avranno l'incarico di accompagnare, ed assistere i Rettori nel primo Semestre; e gli altri due avranno lo stesso incarico nel secondo Semestre. Il maggior d'età avrà in ogni caso la precedenza, all'occasione di assistere come sopra i Rettori.

Quello dei due Deputati, assistente i Rettori, o il Rettore nel Consiglio, e nelle Adunanze di dette Classi, il quale sarà maggior di età, numererà nelle Ballottazioni i voti favorevoli; e quello di età minore, numererà i voti contrarii, sempre però in presenza di essi Rettori, o Rettore.

Tre del Corpo di detti nove Deputati Pubblici, uno cioè delle Classi Prima, Seconda, e Terza, ed un altro della Classe Quarta, ed uno della Classe Quinta, dovranno contemporaneamente ogni quattro mesi sostenere l'incombenze dell'Attualità. La stessa Attualità competerà secondo l'ordine di età; cosicchè il Deputato maggiore di età delle Classi Prima, Seconda, e Terza, e gli altri due delle Classi Quarta, e Quinta, saranno i tre Deputati attuali del primo Quadrimestre; e con lo stesso ordine di età competerà agli

altri Deputati , uno cioè per cadauna delle sopraddette Classi , l'Attualità dei due Quadrimestri susseguenti.

Gli otto Consoli dovranno esser eletti quattro dal numero delli Consiglieri estimati , da Soldi trenta inclusive in su , e gli altri quattro dal numero dei Consiglieri Estimati , da un Soldo inclusive ai Soldi trenta . Quattro di detti otto Consoli dovranno essere Consiglieri abitanti entro il recinto della Fortezza di Lonato , ed altri quattro dovranno essere Consiglieri abitanti nel Territorio , o nei Borghi.

Ogni tre mesi , due Consoli sosteneranno l'Attualità . Uno degli Attuali dovrà essere degli Abitanti nel recinto della Fortezza .

Compiuta l'elezione di detti otto Consoli , dovranno perciò riporre i loro Nomi in due Urne , cioè i quattro abitanti nel recinto di detta Fortezza in un'Urna , ed i quattro Abitanti nel Territorio , o nei Borghi in un'altra Urna . Dovrassi indi dal N. U. Provveditore , ed in sua assenza dallo Sp. Signor Podestà estrarre un Nome per Urna , ed i due Estratti saranno i Consoli del primo Trimestre .

Alle scadenze del primo , e secondo Trimestre , nella riduzione del Consiglio Generale , si farà , come sopra , l'estrazione di altri due Consoli , restando il quarto trimestre ai due ultimi non estratti .

Alle Cariche di Deputati Pubblici , di Consoli , e di Ragionati , non potranno esser eletti nello stesso anno Padre , e Figliuolo , Fratelli , Zii , e Nipoti , primi Germani , ossia Cugini per parte di Padre , Suocero , e Genero , e neppure Cognati , vivendo le Mogli .

I sei Ragionati saranno eletti due dal numero di quelli , che hanno l'Estimo di Lire cinque in su , due dal numero degli aventi l'Estimo dai Soldi trenta inclusive alle Lire cinque inclusive , ed altri due dagli aventi l'Estimo da un Soldo inclusive ai Soldi trenta .

I due Cavalieri di Comunità dovranno essere di quelli , che non esercitano alcun'Arte , e che non abbiano Botteghe aper-

aperte, anche sotto altro nome, e con loro interesse, costituite le Arti liberali, ossia nobili; e dovranno esser abitanti nel recinto della Fortezza.

Fapporto all'elezione dei sei Deputati alla Conserva della Seriola, e Curazione, quella porzione del Territorio di Lonato, che s'irriga con l'acque, che scorrono dal vaso della Seriola, sarà divisa nei tre seguenti Quadri.

Il quadro Primo comprenderà tutti i Beni adacquatorii posti dal Ponte del Zocco al Ponte detto dei Molini del Corlo, ossia situati superiormente alla Strada postale verso Monte.

Il quadro secondo comprenderà i Beni adacquatorii posti nei così detti Quadri di Desme, Rovedaro, Cimbriole, e Campagna.

Il quadro Terzo comprenderà i Beni, che si irrigano colle Acque, che scorrono dai Bocchetti denominati di Volparole, degli Argini, e da quelli situati al Molino del Follo, ed all'Edifizio della Macina; come pure comprenderà i così detti Quadri del Cominello.

I suddetti sei Deputati alla Seriola, e Curazione saranno eletti uno dal numero dei Consiglieri aventi essi, o le loro Famiglie in proprietà Beni compresi in detto Quadro Primo; un altro si eleggerà dal numero dei Consiglieri aventi essi, o le loro Famiglie Beni posti in detto Quadro Secondo; ed un altro si eleggerà avente, come sopra, Beni nel Quadro Terzo.

Un Consigliere, che abbia Beni adacquatorii in più Quadri, s'intenderà appartenere a quel Quadro, in cui egli, o la di lui Famiglia, avrà maggior Estimo; e potrà nell'elezione di detti tre Deputati, essere scelto soltanto Deputato di detto Quadro. Si ordina che l'elezione dei suddetti tre Deputati estimati, come sopra, debba sempre precedere quella degli altri tre.

Se mai alcuna volta mancassero Consiglieri appartenenti ai detti tre Quadri, ovvero ad alcuno dei medesimi, in tal caso potranno essere eletti Deputati per supplire al difetto,

che vi fosse o in tutti, o in alcuno, quei Consiglieri, che non possiedono Beni adacquatorii.

Verificata l'elezione, come sopra, dei suddetti tre Deputati, si farà tosto quella degli altri tre, i quali potranno indistintamente essere Consiglieri, aventi qualsivoglia Estimo in uno, o più Quadri, ed anche Consiglieri non possidenti Beni adacquatorii in verun Quadro.

Dalle Cariche di Deputati ai Pascoli siano esclusi quei Consiglieri, che lavorano terreni con Animali Bovini, ovvero che hanno Individui nelle loro rispettive Famiglie, che esercitano l'Agricoltura con detti Animali Bovini.

Alla Carica di Deputato agli Acquedotti, ne sia eletto almeno uno, che abiti entro il recinto della Fortezza; e ciò peraltro, lorquando vi siano Consiglieri abitanti, come sopra, senz' altri carichi.

Ognuno, che sarà eletto a dette Cariche, dovrà subito accettarle, e giurare ad S. D. E. di adempiere con esattezza, e puntualità le proprie incombenze, e di procurare possibilmente il miglior bene, ed interesse della Comunità.





## C A P I T O L O III.

*Discipline per le Radunanze del Consiglio Generale,  
e rapporto alle Parti da proponersi  
al medesimo.*

**A** conservazione del buon ordine nell' Adunanze del Consiglio Generale, nessuno potrà far obbietti alle Parti, nè formar qualunque altro discorso, se non anderà nel Bigoncio, a tale oggetto posto nella Sala del Consiglio, eccettuati i Deputati Pubblici, ed i due Consoli attuali. Il primo, che presenterassi al Bigoncio, avrà facoltà di parlare; e così successivamente gli altri.

Dovrà pure in avvenire essere dai Consoli partecipata ai Rettori l' occorrenza di adunare, e convocare il Consiglio; e da essi Rettori dovrà esser accordata detta Convocazione.

Non potrà alcuno parlare a favore, o contro i Consiglieri nominati alle Cariche, a riserva di addurre le eccezioni legali, che vi fossero per la Ballottazione dei medesimi.

Qualunque parte, che non sarà adottata, e presa dal Consiglio la prima volta, potrà al più essere ballottata altre due volte.

Nessuna Parte potrà essere proposta alle Deliberazioni del Consiglio, se prima non sarà stata esposta antecedentemente nella Sala del Consiglio. Le Parti da proporsi al Consiglio, per l' esecuzione delle quali è necessario Decreto dell' Eccell. Senato, dovranno restar esposte per otto giorni consecutivi. Le altre Parti tutte, comprese le Suppliche, e i Memoriali, dovranno esser esposte di continuo in detta Sala, almeno per quattro giorni consecutivi. Perchè poi nessuno possa ignora-

re

re in quali giornate dette Parti siano esposte nella Sala predetta, sarà notiziata la loro affissione con Stridore da affiggersi ai luoghi soliti. L'ingresso nella predetta Sala dovrà in detti giorni esser libero, incominciando dall'ora di Terza fino alle ore ventidue.

I registri di tutte le Ballottazioni, e Deliberazioni di detto Consiglio, si faranno nel Libro Provvisioni, che dovrà esser un Libro formale, bollato, e cartato; vietandosi risolutamente l'uso de' Scartafacci, e di Carte volanti.

I Nomi de' Consiglieri, che di volta in volta intervengono al Consiglio, dovranno a nome per nome esser in ogni Consiglio registrati nel sopraddetto Libro Provvisioni. Tutte poi le Ballottazioni si registreranno in lettera, ed in abaco.

Avanti di sciogliersi il Consiglio, dovranno le Deliberazioni, e Parti state ballottate, essere sottoscritte in detto Libro Provvisioni, almeno da due dei Deputati Pubblici attuali, e dai due Consoli attuali, come pure da uno dei Cancellieri di Comunità; e le sottoscrizioni predette saranno formate in fine dell'ultima Deliberazione, e Parte.

Principiato che sia il Consiglio, non potrà aver l'ingresso nel medesimo alcun Consigliere, che si presentasse dopo.





## C A P I T O L O I V .

### *Ispezioni, e Doveri del Consiglio Speciale e delle altre Cariche.*

**I** nove Deputati Pubblici, unitamente ai due Consoli, formeranno il Consiglio Speciale. La radunanza di detto Consiglio non sarà legittima, se non intervengano almeno sette Individui dello stesso. Detto Consiglio Speciale si radunerà ogni volta, che occorrerà; e l'Adunanza sarà chiamata, e fissata da due Consoli attuali, o da uno di essi, in mancanza dell'altro. Nei casi poi di qualche emergenza istantanea, non essendovi immediatamente i Consoli, o il Console, ovvero ostandosi i medesimi, potrassi convocare il Consiglio suddetto da due almeno dei Deputati Pubblici attuali.

Il Consiglio Speciale nelle sue Deliberazioni, in caso di discrepanza, procederà con la pluralità dei voti; e dette Deliberazioni dovranno dai Cancellieri di Comunità essere registrate in Libro bollato, e cartato, che a quest' oggetto sarà istituito. Avanti di sciogliersi il Consiglio Speciale, dovranno dette Deliberazioni essere sottoscritte almeno da un Deputato attuale, e da un Console. Dovrannosi parimente in detto Libro registrare di volta in volta i Nomi di quei Deputati Pubblici, e Consoli, che saranno stati presenti alle Adunanze; e saranno egualmente descritti i nomi delle altre Cariche, ed Offizii, se pur essi v'interverranno per i motivi infrascritti.

Ogni volta che al Consiglio Speciale vi si uniranno altri Offizii, e Cariche, e che dovrannosi prendere le delibera-  
zio-

zioni col mezzo dei voti, potranno votare anche detti Offizii , e Cariche ammesse nel Consiglio Speciale per affari di loro ispezione .

L'incarico principale del Consiglio Speciale sarà di presiedere all'amministrazione economica , la quale ricerca un giornaliero provvedimento , ed assistenza ; osservati però sempre quei regolamenti , che sono prescritti nei presenti Ordini , ed Articoli . Riceverà detto Consiglio Speciale tutti i ricorsi , che verranno fatti alla Comunità . Sarà egli il centro , a cui dovranno far capo tutte le Deputerie , ed Offizii , sì per l'economico , che per gli altri provvedimenti appartenenti ai rispettivi Offizii , e Deputerie , in tutti quei casi , nei quali o la facoltà accordata potesse esigere qualche schiarimento , oppure il caso fosse straordinario .

Tutte le Parti , che dovranno esser proposte al Consiglio Generale , saranno prima lette al Consiglio Speciale ; e raccolto in iscritto il sentimento , o sia il voto consultivo di tutti i Convocati in detto Consiglio Speciale , ne sarà fatto l'opportuno registro nel Libro delle Provvisioni dello stesso Consiglio Speciale ; dopo di che ne sarà ordinata l'affissione delle medesime nella Sala del Consiglio , ed il pubblico Stridore , a norma di ciò , che è prescritto nel Cap. III. della presente prima Parte .

#### *Doveri dei Deputati Pubblici Attuali .*

Quello dei tre Deputati Pubblici Attuali , che avrà minore età , dovrà esponere al Consiglio Generale il sentimento delle Parti , che fossero proposte , e spiegarle in maniera chiara , onde ognuno possa intenderne il vero senso . Il Deputato attuale di maggior età , sosterrà l'incarico di Contradittore , esponendo al Consiglio le ragionevoli obbiezioni , che vi fossero alle Parti proposte , per lume delle deliberazioni del Consiglio stesso .

In

In tutti i casi , nei quali fosse necessaria l'andata a Brescia , o altrove dei Rappresentanti la Comunità per affari della medesima , o per eseguire pubblici comandi , i tre Attuali avranno l'incarico di portarvisi due per volta .

Nel Consiglio Speciale essi Deputati Attuali dovranno risponder alle istanze , e rappresentanze , che si producessero al medesimo ; e le loro risposte dovranno essere conformi alle deliberazioni prese da esso Consiglio .

Le ispezioni , e prerogative , che sono state sinora particolari di quei Deputati Pubblici , che erano distinti col nome di Sindici , saranno in avvenire tutte sostenute dai Deputati Pubblici predetti .

Nel caso di malattia , o di assenza di alcuno dei Deputati Pubblici Attuali , suppliranno alle loro veci gli altri Deputati Pubblici non attuali , che avranno maggior età .

#### *Doveri dei due Consoli Attuali .*

Gl'incarichi , e doveri principali dei due Consoli Attuali , saranno i seguenti .

I. I due Consoli Attuali avranno facoltà di convocare il Consiglio Generale , come pure il Consiglio Speciale .

II. Se i Consoli suddetti , a fronte di urgenze , e di bisogno , non convocassero detto Consiglio Generale , potrà il Consiglio Speciale colla pluralità dei voti deliberare , e determinare detta Convocazione ; e dovrassi dai Consoli immancabilmente eseguire , ciocchè sarà rapporto alla detta Convocazione stabilito dal Consiglio Speciale .

III. Tutte le Parti , Suppliche , e Memoriali , che si produrranno alle deliberazioni del Consiglio Generale , e del Consiglio Speciale , saranno proposte col mezzo dei due Consoli Attuali .

IV. I Consoli in caso di malattia , o di loro assenza po-

tranno delegare a supplire le loro veci qualche altro Consolare di quell' anno .

V. Tutte le Spese , che non sono appartenenti ad altre Deputerie , ed Offizii , saranno fatte dai due Consoli con quelle discipline , che sono prescritte nei presenti Capitoli .

### *Doveri dei Ragionati.*

L'Offizio dei sei Ragionati sarà di rivedere , censurare , e formare il saldo di tutte le spese , e liste delle Consolerie , Deputerie , ed Offizii , come pure delle Esazioni di Comunità , compresa quella de' Luoghi Pii , e Commissarie , di cui ha il jus-patronato la Comunità medesima , delle Accuse , e Retrodati , osservando , se le leggi , e le stabilite discipline siano state eseguite ; ed il tutto riferendo , e dettagliando con esattezza nelle loro Relazioni , che dovranno esser assoggettate all'approvazione del Consiglio Generale . Siccome si vuole che le Liste , e Polizze delle Consolerie , e Deputerie tutte debbano nel termine di giorni quindici , dopo terminato il carico , averle presentate , e fatte rivedere , e saldare dai Ragionati , così ogni volta che mancheranno detti Ragionati di verificare detta Censura , e Saldo nel termine di altri giorni quindici successivi alla presentazione suddetta , cadranno nella pena di Ducati dieci per cadauna volta , che mancassero , dei quali debba dai Cancellieri di Comunità esser consegnato debitore ogni Ragionato , che contravenisse , all' Esattore , o Massaro , a cui spetta , salvo se si trovassero impediti per causa legittima , o di malattia , da essere conosciuta con due terzi dei voti del Consiglio Generale , nel qual caso di mancanza non potrà nondimeno ritardarsi l'opera , ma dovrà essere supplita dai Colleghi .

Se alcun Ragionato sarà parente in primo , o in secondo grado canonico , oppure Cognato , vivendo la moglie , del  
Con-

Console, o del Deputato, o dell'Esattore, di cui dovrà farsi l'esame, e saldo della Lista ed Esattoria, si ordina che detto Parente debba cacciarsi, e che siano le di lui veci sostenute in tal caso dai Computisti come delegati.

Continueranno pure i Ragionati ad avere la giudicatura in prima istanza delle Accuse, e dei Danni dati nel Territorio di Lonato, e nel Venzago, e nelle altre loro ispezioni, come nel passato.

*Doveri dei due Cavalieri di Comunità  
all'Annona,*

Il principale incarico dei due Cavalieri di Comunità sarà d'invigilare, perchè i provvedimenti adottati, riguardo il prezzo dei Commestibili, giustezza dei pesi, e misure, siano osservate. Le Locande, Osterie, Bettole, Beccarie, i pubblici Fornai, le Botteghe, gli Abbocatori dei Molini, i Molinari, i Menasacchi, gli Edifizii, le Strade, i Beni, Boschi, ed i Monti tutti della Comunità siano soggetti alle ispezioni, e alla vigilanza di detti Cavalieri di Comunità, come in passato, e colle norme delle Leggi, e delle Provvisioni della Comunità; ed avranno queste ispezioni tanto unitamente, quanto separatamente.

*Doveri dei Deputati alla Conserva della Seriola,  
e Curazione.*

I Deputati alla Conserva della Seriola avranno l'ispezione ~~di~~ invigilare a tutto quello, che concerne i diritti della Comunità sopra le acque della Seriola, e delle sue dipendenze, e mantenere scavato il suo vaso, e quello di Fossato Nuovo, ed a procurare che il corso dell'acqua segua uniforme

me nelle rispettive Divisioni , e Bocchetti . I Deputati suddetti non potranno giammai far levare l'acqua dal vaso della Seriola , se non previa una Parte del Generale Consiglio ; e nel caso d'improvvisa , o istantanea emergenza , col permesso del Consiglio Speciale .

Le acque della Seriola non dovranno giammai levarsi in quell'istesso giorno , in cui furono levate anteriormente nell'ultima volta . Dovrassi perciò principiare a levar l'acqua nel primo giorno della Settimana , e di volta in volta sarà cambiato il giorno , sinchè è terminato il turno di tutti i giorni della Settimana , dopochè si principierà di nuovo dal primo giorno della Settimana ; e detto metodo dovrasse osservare costantemente , eccettuati unicamente i casi d'improvvisa ed istantanea emergenza , da essere riconosciuta come sopra .

I Deputati alla Seriola , e Curazione , col mezzo della Cancelleria di Comunità , presiederanno al Carteggio , che richiederassi in tutti i casi , tanto con le due Comunità di Montechiaro , e di Calcinato , quanto con i Nunzii di Venezia , e di Brescia ; e cosippure con gli altri Corpi , Comunità , e Soggetti . Nei casi dubbi poi , e d'importanza , e per conferenze , e sessioni con Corpi pubblici , dovranno render inteso il Consiglio Speciale , come acostumasi presentemente .

La Lista delle spese occorrenti in questa Deputeria , sarà fatta dai suddetti Deputati con quelle discipline , e regole , che sono prescritte nei presenti Capitoli .

#### *Doveri dei Computisti .*

L'Offizio primario dei due Computisti sarà di formare annualmente il comparto dell'entrate , e degli aggravii , a norma degli statutarii provvedimenti , delle leggi , e delle presenti regolazioni .

Avran-

Avranno detti Computisti l'incarico di formare annualmente il Libro denominato Nominaglia , in cui dovranno essere descritti tutti gli Abitanti con la rispettiva loro età, e redndoli in tre Classi distinte : nella prima delle quali saranno descritti tutti gli Originarii abitanti , nella seconda quelli , che hanno compiuto il domicilio di dieci anni , e nella terza tutti quelli , che non hanno compiuto detto domicilio .

Dovranno entro il mese di Novembre di cadaun anno aver ridotta in netto l'entrata, e la spesa dell'anno antecedente ; e dovrà essere trascritta l'una, e l'altra in Cedolone in due separate Colonne , descrivendo in sommario le spese delle rispettive Consolerie, Deputerie , e quelle delle Bollette della Cancelleria di Comunità . L'entrata dovrà parimente essere sommariata , e distinta nelle rispettive categorie dei livelli , affitti dei Beni , Case, Edifizii , ed ogni altra rendita , nessuna eccettuata . In altro Cedolone poi dovrà essere descritto lo stato attivo derivante alla Comunità dalle subaffittanze dei Dazii , ed altro , che forma la separata amministrazione in valuta di Camera ; ed a fronte di questo stato attivo dovrà mettersi in altra Colonna lo stato passivo dipendente dai pagamenti per i Dazii suddetti , e per pubbliche Gravezze , onde da ognuno sia riconosciuta la qualunque siasi differenza .

I suddetti due Cedoloni dovranno inmancabilmente essere affissi ad universale notizia nella Sala del Consiglio il giorno primo di Dicembre di ogni anno , e dovranno rimanervi per tutto il corso del mese suddetto , e dei susseguenti quindici giorni di Gennaro , in pena ai Ministri della Cancelleria di Comunità , che mancassero di far eseguire detta affissione di Cedoloni , di Ducati venticinque , da esser applicata alla Cassa di Comunità ; restando i due Consoli espressamente incaricati d'invigilare per l'esecuzione Qualora poi i due Computisti mancassero all'incarico predetto , perderanno ambidue l'intero loro Onorario , che non potranno quindi rascuo-

scuoterlo , se non saranno muniti di un attestato giurato dei due Consoli , che assicuri l' esecuzione di dette prescrizioni .

*Doveri dei quattro Deputati ai Pascoli .*

Detti quattro Deputati ai Pascoli dovranno attentamente invigilare , perchè siano preservati da ogni danno i Beni , Boschi , Monti , e qualunque altro terreno della Comunità , che potesse esser soggetto ai danni . Potranno detti Deputati invigilare , sì uniti , che separati intorno alle incombenze suespresse ; ed ogni volta che loro accaderà di trovar danni , dovranno coi metodi statutarii , e che sono in pratica , far seguire le Stime , ed esponere le Accuse .

Avranno detti quattro Deputati , come pure i Deputati Pubblici attuali , e non attuali , e parimente i Consoli attuali , e non attuali , i due Cavalieri di Comunità , l' incarico d' invigilare , sì uniti , che separati , perchè siano eseguiti i Capitoli prescritti nei rispettivi affitti dei Beni , e quelli , che riguardano il taglio delle Legne , non che per la preservazione d' ogni danno dei Beni , e Boschi della Comunità ; ed ogni qualvolta troveranno danni , dovranno coi metodi vigenti esponere le Accuse , e far anche seguire le stime , se occorresse , e conseguiranno la metà della pena . Non potranno giammai condonare , o rimettere in tutto , o in parte le pene prescritte contro i Contraffattori , in pena di Ducati cinque , oltre il risarcimento della pena condonata . Dette pene però potranno essere ai Contraffattori in tutto , o in parte rimesse coi due terzi dei voti del Consiglio Generale .

*Doveri dei Deputati agli Acquedotti, dei Deputati alle Strade,  
e del Deputato al Mercato.*

I Deputati agli Acquedotti dovranno continuamente invigilare, perchè questi diano costantemente acqua alle rispettive Fontane, in pena di Ducati tre per ogni volta, che mancheranno; ed ognuno potrà esporre la loro contravvenzione nell'Offizio dell'Accuse, e degli Estimi. La lista delle spese occorrenti sarà fatta da due Deputati, a norma delle regole prescritte coi presenti Capitoli.

I Deputati alle Strade invigileranno a norma dei provvedimenti al mantenimento delle Strade, in conformità delle providenze statutarie, e dei pubblici ordini. Parimente la Lista delle Spese occorrenti in questa Deputeria sarà fatta dai due Deputati con le regole prescritte come sopra.

Il Deputato al Mercato farà osservare tutti i regolamenti, e le discipline ordinate dalle leggi, e provvisioni in tale proposito; e invigilerà per la manutenzione, ed osservanza de' Privilegi concessi al Mercato di Lonato.

*Doveri dei tre Deputati alle Fabbriche, ed Edifizii.*

L'Offizio dei Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii sarà di soprintendere, ed invigilare al mantenimento, e alla conservazione delle Case, e degli Edifizii tutti di ragione della Comunità, sì interne, che esterne, cioè Palazzi dei Rettori, Palazzo detto di Comunità, Quartieri di milizie, Torre maestra, Porte della Fortezza, Case rusticali, Molini, ed Edifizii, e qualunque altra Casa appartenente alla Comunità: oltre tutte le visite, che fossero necessarie da farsi di quando in quan-

quando ai detti Luoghi , dovranno detti tre Deputati nel principio , e sul finire della loro Carica , incontrare sul fatto gl' inventarii , ed Estimi di dette Fabbriche , ed Edifizii .

La Lista delle spese occorrenti a questa Deputeria , sarà fatta dai detti tre Deputati colle discipline ordinate nei presenti Capitoli .

*Doveri dei due Deputati alle Possessioni .*

L'incarico dei Deputati alle Possessioni sarà d'invigilare , perchè siano esattamente eseguiti i Capitoli prescritti nei rispettivi Affitti dei Beni della Comunità ; perchè non sieno inferiti danni nei Beni medesimi , e per rilevare quei danni , che fossero stati apportati agli stessi , e le contravvenzioni a' detti Capitoli dell'Affittanze .

Questi due Deputati avranno anche l'incombenza d'invigilare , perchè non nascano usurpi nei confini dei Beni , e Monti della Comunità , non che nei confini del Territorio , che lo dividono da quello degli altri Paesi limitrofi .

Dovranno quindi detti due Deputati , per adempiere alle suesprese incombenze , visitare , e rivedere immancabilmente con diligenza tutti i beni della Comunità nei mesi di Febbraro , di Aprile , di Giugno , di Agosto , di Ottobre , e di Dicembre di cadaun anno ; e per dette visite dovranno avere la stabilita mercede , denominata la Giornata . Saranno peraltro obbligati i suddetti Deputati a praticare anche altre visite , oltre le ordinate in detti mesi ; ma per queste conseguiranno soltanto la metà delle pene per le contravvenzioni , che scoprissero ; la qual metà spetterà pure ai medesimi , anche per le contravvenzioni , che rilevassero , all'occasione delle visite espressamente ordinate .

*Doveri dei tre Partidori dei Boschi.*

I tre Partidori de' Boschi avranno l'obbligo di rivedere diligentemente i termini esistenti nei Monti, e Boschi della Comunità, e che separano l'una dall'altra le Parti delle legne, e di rilevare se detti termini o mancano, o siano stati trasportati. Dovranno i suddetti Partidori fare le solite tagliate per i termini predetti, assistere agl'incanti delle Legne verdi, e dei seccumi di detti Boschi, e Monti; ed all'occasione degl'incanti delle Legne verdi predette, dovrà uno dei Deputati, o sia Partidori stare nel luogo del termine delle Parti, denominato di Cima, un altro nel luogo del termine detto di mezzo, ed un altro nella situazione del termine posto in fondo alle Parti, detto l'incantatore, tenendo nel tempo stesso tutti tre un Segnale uniforme in mano, affinchè possa facilmente da ogni uno degli Astanti osservarsi l'estensione delle Parti, che s'incantano.

In precedenza all'incanto delle Legne verdi, e dei Seccumi, detti Partidori dovranno bollare i roveri, che sono secchi, onde siano venduti all'incanto; e dovranno pure in precedenza, come sopra, bollare quei teneri piantoni, che si denominano Rilasci, che soglionsi lasciare pel mantenimento, e conservazione dei detti Boschi, e Monti.

Conseguiranno detti Partidori la stabilita mercede, a titolo di giornata, nei tempi, che si occuperanno per le operazioni, ed incombenze suddette.



## CAPITOLO V.

### *Discipline , e regolamenti per la Cancelleria di Comunità.*

**L**a Cancelleria della Comunità avrà due Cancellieri , e due Coadiutori . I due Cancellieri saranno eletti nella prima Convocazione del General Consiglio , prima di passare all' elezione d' ogni altra Carica , potendo essere eletti anche gli Attuali . Dovranno essi Cancellieri essere ballottati ogni anno , separatamente uno dall' altro dal Consiglio Generale , nell' occasione di approvare il loro Onorario ; e ciò nella forma , che è prescritta anche per gli altri Stipendiati . Nel caso che non fosse approvata la Bolletta dell' Onorario di detti Cancellieri , o di alcuno di essi , lo stesso Consiglio Generale , dopo otto giorni , dovrà passare all' elezione di due altri Cancellieri , qualora ambidue fosseso stati riprovati , o di uno , lorchè un solo fosse stato riprovato .

I due Coadiutori saranno eletti dai due Cancellieri , dovendo essi pure essere risponsabili della loro idoneità , e fedeltà . Se mai accaderà che i Cancellieri siano riprovati dal Consiglio Generale , s' intenderanno licenziati anche i Coadiutori ; e se uno solo dei Cancellieri sarà escluso , intenderassi anche licenziato il solo Coadiutore da lui prescelto .

Detti due Cancellieri , e due Coadiutori ( qualora fossero Pubblici Notai ) , non potranno essere eletti negli altri impieghi , ed Offizii notariali , che si dispensano dalla Comunità .

Al Carico di Cancelliere di Comunità , ed anche di Coadiutore

potranno esser eletti anche quelli, che fossero Consigliere attuali, in tempo, che farassi l'elezione; e potranno non ostante, che fossero eletti Cancellieri, continuare nel Carico di Consigliere per tutto quel tempo, che vi rimanesse a sostenerlo. Questa disciplina si osserverà ogni volta, che farannosi dette elezioni di Cancellieri di Comunità, e di Coadiutori.

Gl'incarichi principali dei due Cancellieri saranno di registrare giornalmente l'entrata, e la spesa, a norma delle prescritte discipline, d'essere presenti, ed assistere alle convocazioni del Consiglio Generale, ed alle Adunanze del Consiglio Speciale, e cosippure a quelle delle cinque Classi di Estimati anzidette, di prestarsi a tutte le Commissioni, e prescrizioni derivanti dal Consiglio Speziale, e dall'altre Deputerie, rapporto al carteggio di Lettere, ed alle spese occorrenti; e cosippure rapporto ad informazioni, e relazioni da farsi ai Consiglii, ed in tutto quello, che non fosse contrario alle leggi, ed al presente regolamento, ed a tutti quelli, che fossero fatti, o sanzionati dalle competenti autorità. Nel resto poi, dovranno detti Cancellieri coll'assistenza dei suddetti Coadiutori adempiere a tutti gli altri incarichi, che sono proprii del loro ministero, ed a quelli, che vengono a loro addossati coi presenti Capitoli.

Abbisognando sommamente di essere ordinata, e regolata la Cancelleria della Comunità, si delibera che quanto prima debba essere scelta, e deputata dal Generale Consiglio una Persona capace o di Lonato, ovvero di altro luogo, la quale abbia l'incarico di sistemare entro anni tre, dopo la di lei destinazione, la Cancelleria medesima, e di ridurre a regolato registro le Carte, ed i Libri tutti della stessa; e ciò colla sopravvigilanza dei Cancellieri, e dei ministri della suddetta.

Detti Cancellieri, dopo terminato il registro di detti Libri, e Carte, da farsi dalla Persona da destinarsi, come sopra, avranno l'incarico preciso di continuare il registro delle altre

Carte, e Libri, che in seguito spettassero a detta Cancelleria, con metodo, ed ordine uniforme.

Affine di promuovere il buon servizio della Comunità, e di animare a prestarlo i Ministri Cancellieri della medesima, si stabilisce, e delibera che ogni Cancelliere, che avrà sostenuto per anni trenta l'Offizio di detta Cancelleria, debba essere giubilato dal Generale Consiglio dei Consiglieri, che sono Originarii partecipanti del Venzago, e di quelli, che non sono partecipanti del medesimo, vita di lui durante, con la metà di quell' Onorario, che all'epoca della Giubilazione gli sarà rispettivamente assegnato sopra la Cassa del Territorio, e sopra quella del Venzago. Verificata la sopraddetta Giubilazione, dovrà essere eletto un altro Cancelliere.





# P A R T E S E C O N D A

## *DISCIPLINE RELATIVE ALL'ECONOMICO.*

---

### C A P I T O L O I.

*Degl' Incanti delle rendite della Comunità, ed in qual maniera debbano essere fatti.*

**I** Dazii, e le Rendite tutte della Comunità, dovranno essere deliberate col mezzo d'Incanti, e di Deliberazioni, a tenor delle Leggi; destinandosi a presiedere agli stessi i Deputati Pubblici Attuali, ed i due Consoli.

Gl'inviti per le Affittanze de' Beni saranno fatti un anno e mezzo prima della scadenza delle Affittanze Attuali; e gl'inviti per le deliberazioni dei Dazii, ed altro farannosi in cadaun anno nel mese di Giugno. In ognuno dei medesimi inviti saranno dichiarate le giornate per gl'Incanti da farsi.

Sarà in arbitrio di qualunque Abitante, o non Abitante, ancorchè non fosse della Fortezza, e del Distretto di Lonato, il produrre le proprie Offerte sopra gl'incanti, le quali Offerte dovranno contenere il prezzo della cosa, che sarà incantata; e ciò in ragione o di anno, o per farne immediatamente l'esborso.

Dovranno farsi almeno tre incanti con l'intervallo per lo meno di tre giorni da un incanto all'altro.

Do-

Dovrà sempre seguire la deliberazione sopra l'ultimo incanto con l'uso delle Polizze Secrete , che saranno aperte sull'incanto medesimo, e pubblicate ad universale notizia . Pubblicate, come sopra, le Polizze, avrà luogo l'Offerta maggiore, nè vi sarà più adito ad alcuna proposizione sull'incanto .

Resta risolutamente vietato l'uso dei maneggi prima dell'ultimo incanto , potendo soltanto procedersi a maneggi dopo detto ultimo incanto , e nel solo caso che siano riusciti inutili gli sperimenti degli incanti , per mancanza d'Offerte .

Chiunque Abitante , o non Abitante , come sopra, che volesse applicare all'abboccamento dopo la deliberazione , potrà nel termine di giorni quindici immediatamente susseguenti alla deliberazione predetta, esibire sopra qualunque deliberazione Polizza di Aumento , non minore del dieci per cento sopra la già fatta deliberazione ; nel qual caso sarà detta Polizza d' Aumento ammessa senz' altri incanti , e cadrà la deliberazione fatta al primo Abboccatore .

Dette Polizze di Accrescimento dovranno essere unicamente riposte nella Cassella esistente nella Sala del Consiglio, che sarà aperta pubblicamente nel decimo sesto giorno dopo seguita la deliberazione sull'incanto, onde la definitiva deliberazione resti alla maggiore di dette Polizze di Aumento, ed in difetto a chi la produsse maggiore sull'incanto; locchè è pur prescritto dal Decreto dell' Eccell. Senato 22. Maggio 1779.

Nelle suddette Polizze , o sia Offerte di Aumento, dovrà essere scritta la somma esibita in lettera , ed in abaco ; e l'Offerente dovrà di sua mano scrivere oltre il suo nome, e cognome , e quello del Padre , la propria professione , e luogo di sua abitazione, altrimenti l'Offerta sarà nulla , ed inattendibile. Che se mai l'Offerente non sapesse scrivere, la Persona , che supplirà , dovrà scrivere a nome dell'Offerente, come di sopra è prescritto ; e dovrà inoltre chi scrive, indicare nella stessa Offerta il proprio nome , cognome, e luogo-

e luogo di sua Abitazione , senza dei quali requisiti la Polizza , ossia Offerta sarà di niun valore .

Continuerassi l'osservanza di tenersi la Cassella , istituita per dette Polizze , esposta nella Sala del Consiglio di Comunità , e sarà custodita con tre chiavi , due delle quali saranno tenute dai due Deputati Pubblici attuali maggiori di età , ed una dal Console abitante nella Fortezza .

Tanto le deliberazioni fatte nell'ultimo incanto , quanto le successive Polizze di Aumento , dovranno avere i sopra enunciati requisiti ; e sarà proceduto criminalmente dal N. U. Proveditore , ed in sua assenza dallo Sp. Podestà contro quelli , che formassero Polizze di Aumento con nomi arbitrarii , contro quelli , che alterassero il carattere ; e saranno i suddetti castigati con pene pecuniarie , ed affittive di prigione , di bando , ad arbitrio del Rettore , che procederà contro detti Trasgressori , i quali saranno sempre , ed in ogni caso obbligati anche a risarcire la Comunità di qualunque spesa , e danno .

Resta vietato l'incanto degli Uffici Notariali , dovendosi questi distribuire dal Generale Consiglio per Concorso ; e qualora non vi fossero Notai concorrenti , o essendovene , non prevalessero , saranno detti Offizii distribuiti dal detto Consiglio per Scrutinio . I Cancellieri , ed i Ministri della Cancelleria Provvisoria saranno soggetti alla contumacia di un Reggimento ; e gli eletti agli altri Offizii Notariali , saranno soggetti alla Contumacia di un anno , eccettuati i Notai deputati alle Notifiche , ed all'Archivio .

Nel tempo stesso non potrà da alcun Pubblico Notaio occuparsi se non uno alla volta dei seguenti Offizii , cioè :

Cancelleria di Comunità .

Offizio Provisorio .

Offizio Pretorio al Criminale .

Offizio Pretorio al Civile .

Offizio Accuse ed Estimi .

Offizio al Pubblico Archivio .

Offizio alle Notifiche, a cui potrà però esser eletto il Nodaro del detto Archivio.

Essendo necessario per il mantenimento, e la conservazione dei Boschi, e dei Monti l'ingrasso delle Foglie, si vieta quindi la vendita, e l'incanto in avvenire di dette Foglie de' Monti, e dei Boschi; volendosi inoltre, che i Pascoli dei medesimi non siano liberi a veruna sorte di Animali, se non che nel mese di Luglio del quarto anno susseguente a quello del Taglio delle Legne verdi, sotto le pene prescritte ai Contravventori negli anni successivi al taglio delle Legne.

Le Legne dei Boschi, e Monti, ed i Seccumi, che soglion-si incantare annualmente sopra luogo, si continuerà ad incantarli, e deliberarli coi metodi sinora praticati.

I Seccumi, che in precedenza all'incanto non fossero stati bollati col solito Bollo della Comunità, non potranno essere incantati, salvo per altro, o in caso di maliziosa trascuratezza, o di parzialità per gli Affittuali, di poter i Deputati Pubblici, ed i Consoli, che presiederanno all'Incanto farne con stima di Periti rilevare il fatto, dovendo i Partidori dei Boschi pagar le spese della stima, in caso di provata delinquenza nei Boschi, ossia Monti; ed i Deputati alle Possessioni saranno soggetti alle spese della stima, come sopra, in caso di eguale delinquenza negli altri beni di Comunità.

I roveri secchi dovranno incantarsi nell'anno medesimo, in cui s'incantano le legne medesime. Dovrà esser continuata la pratica vigente di lasciare ai roveri secchi destinati all'incanto, come Seccume, la legna, la quale perciò non potrà essere tagliata dagli Abbocatori delle Parti di dette legne verdi.

I tre Deputati Pubblici Attuali, ed i due Consoli dovranno unitamente assistere a' detti incanti. La facoltà di fissare il prezzo, con cui dovrassi incominciare ogni incanto di dette Legne, e Seccumi, sarà di ambidue i Consoli, i

qua-

quali però dovranno porre il prezzo d' ogni incanto in somma maggiore di quella, in cui restò deliberata l'ultima volta. Qualunque incanto di questa natura, non potrà essere deliberato, se non che dopo date tre voci dal Ministro incantatore ; e dovrà sempre assistervi uno dei Ministri della Cancelleria .

Gli Abboccatori dei Dazii, e delle altre affittanze sopradette, entro quindici giorni, dopo essere stati come sopra deliberati, dovranno aver presentati i loro Pieggi, che assumano in se *simul principaliter*, & *insolidum* l'obbligo di adempiere, ed osservare i patti, e le condizioni tutte, a cui saranno tenuti gli Abboccatori ; quali Pieggi dovranno nel termine predetto aver annotato nella Cancelleria di Comunità il corrispondente Costituto.

Quelli, che entro il termine prescritto, non avranno prestata Pieggeria, s' intenderanno assolutamente decaduti dal beneficio dell' Abboccamento ; e sarà senza ritardo proceduto a nuovo Incanto a tutti loro danni, e spese.

Si prescrive, e si ordina che gli Abboccatori, i Principali, ed i Pieggi, ed anche i Laudi, se ne saranno esibiti, debbano essere approvati dal Generale Consiglio, al quale unicamente appartenerà questo diritto.

Non potrà essere ammessa, e ballottata per Pieggio, Laudo di alcun incanto, o altro a cauzione della Comunità veruna Persona, che non sia abitante nella Comunità stessa, o nella sua Giurisdizione, e che in essa non posseda beni stabili.

Se alcuno presentasse un Pieggio, e fosse il medesimo escluso, in tal caso sarà abilitato a produrre un altro Pieggio nel termine di giorni otto, spirati i quali, s' intenderà verificato il caso di passare a nuovi incanti, come sopra.

Avanti la subastazione, o sia Incanto, dovranno ogni volta essere a comune notizia esposti i Capitoli contenenti gli obblighi, e le condizioni dell' Abboccatore ; e quelli, che non saranno stati espressi, e manifestati, ma solo citati, sa-

( 42 )

ramo di nessun valore ; perlochè sarà dovere dei Ministri della Cancelleria di Comunità di esporre tutti quelli , che saranno stati approvati dal General Consiglio .





## C A P I T O L O    I I .

*Discipline per il registro dell'entrate , e delle spese della Comunità ; ed in quale maniera , e da chi debbano esser ordinate le spese ; e come , e quando debbano esser approvate .*

**P**erchè si possa rilevare con facilità , ed esattezza lo stato attivo , e passivo della Comunità , e per ovviare a quei disordini , che derivano da un involuta ed oscura scrittura economica , si formeranno dai Ministri della Cancelleria di Comunità due Libri Maestri ; uno dei quali intitolato Registro Entrate , e l'altro Registro Spese . Nel primo di detti Libri dovrà essere piantata chiara , e distinta Nota dell'annua entrata della Comunità , trascrivendola a capo per capo dagli altri Libri , che separatamente dovranno essere formati per cadaun ramo di rendita . Al fine d'ogni facciata dovranno apparire le rispettive Somme ; ed infine del registro di ogni anno , dovrà comparire nel suo complesso , onde con un colpo d'occhio si rilevi il Dare dell'Esattore di quell'anno . In questo stesso Libro sarà piantata un'altra partita separata , in cui sarà descritta qualunque rendita accidentale derivante alla Comunità dalle Accuse , dalle Penali , ed altro , che forma la scossida separata dell'Esattore del Triennio . In fine d'ogni anno sarà sommariata ; cosicchè al termine d'ogni Triennio apparisca nel suo complesso , ed a prima vista si rilevi il dare dell'Esattore .

Nel secondo dei Libri predetti dovrà essere piantato il registro dell'annua spesa in separate partite , trascrivendola

distintamente a capo per capo dalle Polizze, e Liste saldate delle rispettive Consolerie, e Deputerie. La spesa, che fassi col mezzo di Bollette, che si rilasciano dalla Cancelleria di Comunità, sarà piantata pure nello stesso Libro separatamente. A queste partite aggiungendo i pagamenti fatti dagli Esattori per i pubblici aggravii, vérificati questi pagamenti con le corrispondenti ricevute, si avrà in tal modo in pieno la spesa tutta d'ogni anno, la quale in fine del registro di ciascun anno, dovrà comparire nel suo complesso; e così con un colpo d'occhio si rileverà l' avere degli Esattori di quell' anno.

Un altro Libro dovrà esser formato dai Ministri di detta Cancelleria, sotto titolo di Retrodati, nel quale al saldo delle due Esazioni di Comunità, saranno registrati i crediti non esatti, che passano sotto nome di Retrodati, affinchè di questi ne sia fatta l' Esazione a vantaggio della Comunità, a norma di ciò, che è prescritto dai presenti regolamenti.

Tutte le spese della Comunità si eseguiranno dalli Consoli, dai Deputati alla Conserva della Seriola, dai Deputati alle Strade, dai Deputati agli Acquedotti, dai Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii, e dalla Cancelleria di Comunità. Detti Consoli, e Deputati, che eseguiscano le spese di Comunità, non potranno maneggiare il danaro, ma dovranno rilasciare i convenienti ordinamenti sopra l' Esattore denominato Ordinario; quali ordinamenti da esso Esattore saranno pagati in mano della Persona indicata nell' ordinamento. Per le spese poi, per cui è necessario una distinta Minuta dinotante specificatamente le cose, nelle quali è stato speso il danaro, per queste dovranno i Consoli, e Deputati, avanti di rilasciare l' ordinamento, avere in mano la Nota, o Minuta fatta da chi ha operato con la di lui sottoscrizione, per essere conservata in filza, ed assoggettata ai necessari diligenti esami dei Ragionati.

Le altre spese poi, che debbono esser fatte fuori del Territorio di Lonato, non potendo per queste supplire la mano  
dell'

dell' Esattore , sarà per le spese stesse contato il danaro dall' Esattore in mano della Persona , o delle Persone , che saranno destinate ; e da questo sarà tenuta nota esatta dello speso , individuando minutamente , e distintamente gli Atti , Consulti , ed altro ; e sarà la detta nota conservata in filza da quei Consoli , o Deputati , che avranno rilasciati gli Ordinamenti ; e dovranno parimente dette note essere assoggettate agli esami , e alla censura dei Ragionati .

I due Consoli d' ogni trimestre formeranno la loro Lista , in cui descriveranno ad uno ad uno gli Ordinamenti rilasciati all' Esattore , al quale spetta ; e terranno in filza ben custodite tutte le ricevute , note , minute delle spese incontrate , onde possano essere esaminate dai Ragionati nei Saldi , e possano riconoscere se la spesa vada a dovere . Tutte le spese , che non sono appartenenti alle Deputerie , ed agli Offizii , saranno comandate dai Consoli . Tutti gli Ordinamenti dovranno essere sottoscritti da ambidue i Consoli , senza le quali sottoscrizioni non dovranno esser pagati dagli Esattori .

I sei Deputati alla Seriola , e Curazione faranno la Lista in un apposito Libro delle spese occorrenti per il mantenimento delle ragioni , e de' diritti dell' Acqua della Seriola , e sue dipendenze , è perchè l' acqua scorra ordinatamente nel suo vaso ; e gli Ordinamenti delle spese non saranno pagati dall' Esattore , al quale spetterà il pagamento , se non saranno sottoscritti almeno da tre Deputati . Il Libretto poi , che suole farsi per la spesa della Curazione della Seriola , e del Fossato Nuovo , e che si fa sopra luogo , mediante l' incanto dei diversi luoghi da escavarsi , non dovrà esser soddisfatto da chi spetta ai rispettivi Abboccatori , se non sarà sottoscritto almeno da quattro Deputati . Le somme della spesa di detta Curazione dovranno essere trascritte nella Lista ; ed il Libretto dovrà conservarsi unitamente alla Lista , massime per essere assoggettato unitamente alla medesima alle ispezioni dei Ragionati .

Si vuole, che agli Abboccatori, ed Operai, che scavano la Seriola, e Fossato Nuovo, sieno supplite prontamente le loro mercedi, o sia il prezzo dell'incanto; perlochè dovranno detti Deputati firmare, e sottoscrivere di volta in volta, con tutta sollecitudine detto Libretto, onde col fondamento di questo, debbano gli Esattori precisamente, entro il mese immediatamente successivo all'operazione dell'escavazione, soddisfare, e pagare detti Abboccatori, ed Operai.

I Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii di Comunità formeranno la Lista delle spese tutte occorrenti, per eseguire le demandate commissioni in appositi Libri. Tutti però i restauri dei Pubblici Palazzi, delle Porte della Fortezza, della Torre Maestra, dei Quartieri, dei Fenili, degli Edifizii, e delle altre Fabbriche, dovranno esser fatti per via d'incanto, deliberandoli al minor offerente, previa però pieggeria responsabile *principaliter & insolidum* coll' Abboccatore, per l'esecuzione dell'opera: qual pieggeria dovrà approvarsi dal Generale Consiglio.

Ogni volta però, che sarà di bisogno qualche restauro, o altra operazione, esponderassi Cedola d'invito descrittiva, e dinotante le operazioni da farsi; la qual Cedola dovrà però, prima di essere esposta, approvarsi dal Generale Consiglio; e le incombenze delli suddetti Deputati si limiteranno alla soprintendenza, e sopravvigilanza, per l'esatta esecuzione. Dall'abboccamento di detti restauri, e di dette operazioni sieno esclusi detti Deputati, ed ognuno delle loro Famiglie; come pure gli Affittuali delle Case, e degli Edifizii di Comunità, nei quali occorresse il restauro; perlochè restano espressamente incaricati sì uniti, che separati i Deputati Pubblici attuali, ed i due Consoli attuali, ad invigilare all'osservanza di questo provvedimento. Verificata poi l'operazione, ed il restauro, a norma delle Cedole d'incanto, e riportato che abbia il laudo dei Periti, rilasceranno detti Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii, il

necessario Ordinamento, il quale però dovrà essere sottoscritto almeno da due di detti Deputati, senza la qual sottoscrizione non sarà pagato dagli Esattori.

Si eccettuano da queste prescrizioni, e discipline alcune spese, che non eccedono l'importo di piccole lire sessantadue, valuta Piazza, le quali potranno esser fatte dai Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii, dovendo gli Ordinamenti pur di questa essere sottoscritti almeno da due Deputati.

Dovrassi istituire, e formare dalli Ministri di Cancelleria di Comunità un Libro, in cui saranno descritti gl' Inventarii dei Pubblici Palazzi, ~~degli Edifizii~~, dei Fenili, e delle altre Case tutte della Comunità, onde in ogni tempo consti lo stato dei medesimi, e ciò che appartiene alla Comunità; ed i detti Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii s'incaricano a verificare gl'incontri di detti Inventarii nei tempi prescritti.

I Deputati alle Strade faranno la Lista delle spese occorrenti per il mantenimento delle Strade tutte, di cui alla Comunità incombe il mantenimento predetto. Eccettuate le sole spese per alcuni restauri, ed operazioni, che esigono un pronto riparo, e la di cui spesa non ecceda piccole lire sessantadue, valuta Piazza, tutte le altre operazioni dovranno farsi, previa una Parte del Consiglio Generale, per mezzo d' incanto, e deliberazione al minor offerente, e coll' istesso metodo prescritto per il mantenimento delle Fabbriche, e degli Edifizii; ed i Deputati invigileranno, perchè l' opera sia eseguita a norma della Polizza d' incanto; ed avuto che abbia il Laudo dei Periti, i due Deputati rilasceranno gli Ordinamenti sottoscritti da ambidue, onde gli Abboccatori riportino il dovuto prezzo, e pagamento.

I Deputati agli Acquedotti formeranno la Lista delle spese occorrenti al mantenimento degli stessi, e di tutto ciò, che ha rapporto ai medesimi, ed alle pubbliche Fon-

tane. Tutte le fatture necessarie, le quali però non eccedono il prezzo, ed importare di piccole lire sessantadue, Valuta Piazza, non potranno esser fatte, se non che previa la Parte del General Consiglio; e dovrassi eseguire, anche per queste, l'incanto prescritto alle altre Deputerie. Gli Ordinamenti poi non dovranno esser pagati dagli Esattori, se non saranno sottoscritti da ambidue i Deputati.

Nè ad alcuno dei Consoli, nè ad alcun altro Deputato potrà essere pagato l'Onorario rispettivamente fissato, se non sarà stata prima dai Ragionati riveduta, e saldata la loro Lista, e Polizza, e se non sarà stato approvato il saldo dal General Consiglio. I Ministri della Cancelleria della Comunità dovranno perciò nelle Bollette, che saranno rilasciate per gli Onorarii dei Consoli, e dei Deputati, che fanno Lista, citare precisamente la Parte del Consiglio approvativa di detto saldo formato dai Ragionati, senza il qual requisito non potranno gli Esattori soddisfare detti Onorarii.

Le Bollette, che rilascerà la Cancelleria della Comunità, si ridurranno ai soli pagamenti dovuti ai Salariati, e Dipendenti della Comunità, come pure agli Onorarii delle Cariche. Sarà dunque in detto Libro Maestro delle Spese piantata la partita delle Bollette, la quale dovrà comprendere in giornata tutte le Bollette, che si rilasceranno; prescrivendosi che nelle Bollette tutte sieno espresse le Parti della seguita Approvazione, senza il qual requisito non potranno esser pagate dall'Esattore.

Li Ragionati restano espressamente incaricati ad invigilare sì uniti, come separati, per l'esatta osservanza di tutti i suespressi provvedimenti.

I Consoli, i Deputati, e le Cariche tutte, che nei rispettivi riparti fanno Liste, o Polizze, se mancheranno di produrle entro lo stabilito periodo di giorni quindici, dopo terminato il loro Carico, ed Offizio, dovranno i tre Deputati Pubblici attuali, ed i Ragionati suddetti, impetrare Suffragii dallo Sp. Sig. Podestà, prescriventi a quelli, che saranno di-

difettivi la presentazione di tutte le Liste, o Polizze, nel termine di giorni otto; spirati i quali, nè eseguita la suddetta produzione, ognuno degl' inobbedienti, s' intenderà incorso nella pena di Ducati dieci, di cui tosto saranno consegnati debitori agli Esattori di Comunità; nè potranno essere dispensati, che con Parte del General Consiglio, presa con due terzi de' voti del medesimo.

Si abolisce l' uso di qualunque altra Bolletta, che soleva anche farsi dalla Cancelleria della Comunità per altre spese, e singolarmente per Piantaggi dei Beni della Comunità. Detti Piantaggi dovranno ogni volta essere soddisfatti con Ordinamento dei Consoli attuali, ~~o forma dei Capitoli d' Incanto~~, e previa Parte del Generale Consiglio, i quali Ordinamenti saranno descritti nella loro Lista. Questi Piantaggi, prima d' essere mandati all' approvazione del General Consiglio, dovranno aver quella dei Deputati alle Possessioni, i quali attestino con giuramento di essere stati eseguiti a dovere i Capitoli d' Incanto.

Formato il saldo delle rispettive Liste, e sottoscritto questo almeno da quattro Ragionati, dovrà essere prontamente proposto all' approvazione del Consiglio Generale, senza la qual approvazione intenderansi insaldate. Nel caso, che dal Consiglio Generale non fosse approvato il saldo esteso dai Ragionati, dovrà l' importare delle Liste, e Polizze, ovvero le Partite, che non fossero approvate, essere consegnato agli Esattori di Comunità, onde sia da essi rascosso dalla specialità di detti Consoli, o Deputati. Se i Salarii, e gli Stipendii dei Salariati, e degli Stipendiati, non fossero approvati dal General Consiglio, s' intenderà licenziato il Salariato, o lo Stipendiato, al quale peraltro dovrà esser pagato il Salario scaduto; e dovrà farsi nuova elezione in luogo del suddetto. Si ordina anche, che le Bollette sieno dai Ministri della Cancelleria di Comunità rilasciate di mesi tre in mesi tre.

Affine di poter con facilità rilevare il Dare, ed Avere di

cadaun Esattor ordinario, e per togliere la variata scadenza degli Stipendiati, e dei pagamenti, si stabilisce, che tutte le Rendite di qualsivoglia natura, che si matureranno entro Dicembre dell'anno prossimo 1795, e così successivamente negli anni avvenire, siano consegnate da esigersi all'Esattore ordinario dell'anno 1795, e così successivamente agli Esattori ordinarii degli anni avvenire; ed all'incontro si ordina, che i pagamenti in Camera di Brescia, quelli degli Ordinamenti delle Consolerie, e delle Deputerie, e delle Bollette della Cancelleria di Comunità, debbano comprendere le spese del giorno primo Gennaro sino a tutto Dicembre di cadaun anno, ed abbiano ad effettuarsi dal detto Esattor ordinario per la prima volta dal primo Gennaro 1796 sino a tutto Dicembre dell'anno predetto.

Siccome per arrivare a questo intento, conviene, che l'Esattor ordinario dell'anno 1795 incontri, e soddisfi delle spese insolite, così dovrà detto obbligo esser espresso nei Capitoli di detta Esazione; incaricandosi i Cancellieri di Comunità a rilasciare, previa l'approvazione del General Consiglio, le Bollette a cadauno Stipendiato, ed Ufficio di Comunità per tutto Dicembre 1795, a saldo de' loro Stipendii, dall'ultimo pagamento in poi, quantunque eccedesse, o non fosse compiuto l'anno.

Per morte, per rinunzie, o per altri motivi, occorrendo di tempo in tempo cambiare il principio, e la relativa scadenza degli Stipendiati, e di detti Offizii, si stabilisce perciò, che venendo accettato alcuno Stipendiato, o Ministro, fuori dal giorno primo Gennaro 1796, e dei successivi anni, debbasi dai Cancellieri di Comunità, previa la Parte del Consiglio Generale, rilasciarsi costantemente la Bolletta necessaria a saldare il rispettivo Onorario, o Stipendio a tutto Dicembre più vicino, per indi formare l'impianto di partita dal giorno primo Gennaro sino a tutto Dicembre venturo; e così successivamente.



### C A P I T O L O III.

*Ispezioni del Consiglio Generale, e del Consiglio Speciale  
intorno alle Spese da farsi.*

**N**essun Ordinamento potrà esser pagato dagli Esattori, lorchè eccede le piccole lire sessantadue, Valuta Piazza, quando non siavi una Parte precisa del General Consiglio, prescrivente la somma da pagarsi; qual Parte, in tal caso, dovrà citarsi in detto Ordinamento. Dovrà, in ogni caso, l' Ordinamento contenere il motivo della Spesa. Gli Esattori poi non dovranno pagare nemmeno le lire sessantadue, quando la spesa, che devesi incontrare, sia del genere medesimo di quelle, che avranno pagata con l' Ordinamento antecedente.

Si vuole peraltro risolutamente, che gli Esattori non possano pagare nemmeno gli Ordinamenti delle lire sessantadue, o di somma minore, quando lo stesso Console, o Deputato abbia rilasciati due Ordinamenti, ovvero più, i quali in complesso formino la somma delle lire cento ventiquattro piccole, Valuta Piazza; cosicchè gli Esattori, pagate che abbiano dette lire cento ventiquattro con due, o con più Ordinamenti, non potranno pagarne alcun altro, che ad essi fosse rilasciato, senza che nell' ordinamento vi sia espressa la Parte del Consiglio Generale, o del Consiglio Speciale, che dia la facoltà.

Quando alle rispettive Consolerie, e Deputerie abbisognasse qualche somma di danaro maggiore di dette lire

sessantadue, per istantanei indispensabili bisogni, come per qualche premurosa spesa dei Deputati alla Scriola, per una Fabbrica cadente, per un Edifizio inoperoso, per qualche acconcio di Strada, che richiede pronta mano, o per altri urgenti bisogni, per i quali non si possa attendere le Deliberazioni del Generale Consiglio, dovrà convocarsi immediatamente il Consiglio Speciale, al quale, esposta dalla rispettiva Consolcria, o Deputeria la necessità dipendente da bisogno istantaneo, passerà detto Consiglio Speciale con Terminazione sottoscritta, ed in caso di discordia, approvata con la pluralità dei voti del medesimo, a determinare il quantitativo preciso, che avrà a pagarsi dagli Esattori; dovendosi però, al più entro quindici giorni, mandare all'approvazione del Generale Consiglio, a cui dovrà esporsi il motivo, per cui detta spesa fu incontrata.

L'Ordinamento, che in tali casi sarà rilasciato dai Consoli, o dai Deputati, indicherà l'approvazione del Consiglio Speciale, senza di che gli Esattori non potranno farne il pagamento.

Il Consiglio Speciale, nei casi istantanei predetti, non potrà giammai deliberare alcuna spesa, che sia maggiore di piccole lire quattrocento, Valuta Piazza; dovendosi avere per invalide tutte le Deliberazioni, che eccedessero la somma stessa.

Tutte le Parti, che si propongono per incontrare spese di qualunque genere, dovranno quiditare la somma precisa; e nel caso, che la somma assegnata per quella data spesa non bastasse, si proporranno altre successive Parti quiditanti sempre la spesa, sino che sarà esaurito il bisogno. Senza il requisito di quiditare la spesa, non potranno gli Esattori pagare gli Ordinamenti esecutivi della spesa; e perciò i Consoli, ed i Deputati, o gli Offizii, a' quali appartiene di fare le spese, dovranno indicarla nei rispettivi Ordinamenti.

Ogni qualvolta la Comunità sarà attaccata da qualche lite passiva, o con qualche ricorso d'altra natura, se l'argomen-

to in questione appartenesse immediatamente al Consiglio Speciale, sarà incarico dello stesso di esaminarlo, di intracciare, e trovare i necessari lumi, e fondamenti; e se l'affare appartenesse a qualche altra Deputeria, od Offizio, dovrà questo riferire tosto, e dettagliare con esattezza la materia, ed insorgenza al Consiglio Speciale, da cui, in conferenza con detta Deputeria, od Offizio, si prenderà l'affare suddetto in maturo esame, indi si estenderà la necessaria Parte, che dia le opportune facultà d'intraprendere la lite, o il ricorso, e di fare le necessarie spese, a norma delle prescritte discipline.


Esposto al Generale Consiglio l'affare controverso, o pendente, sarà poscia proposta la Parte, prevalsa la quale, si destineranno ogni volta Soggetti capaci di assisterlo colle facultà, che saranno credute opportune. Il Consiglio Generale sarà in libertà di destinare o il Consiglio Speciale, o gli stessi Deputati, ed Offizii, ai quali spetta il mentovato affare; e potranno essere anche deputati, ed eletti altri Originarii abitanti, che non fossero del Corpo del Consiglio Generale, non intendendosi questi approvati, se oltre la superiorità dei Voti ad ogni altro, che fosse ballottato, non oltrepasseranno anche i due terzi dei Voti di detto Generale Consiglio. Nel caso di eleggersi, come sopra, Soggetti, che non sono attuali Consiglieri, si vuole, che gli stessi non sieno più di due, tanto se vengono eletti per agire soli, quanto se vengono deputati in unione ad altri Offizii, o Deputerie.

Nelle liti attive da intraprendersi, negli affari al Deliberativo, e per acquisti di Fondi stabili, di Case, per Fabbriche nuove, o per Edifizii nuovi da erigersi, o per altre cose simili, si terrà lo stesso metodo, e si osserveranno le discipline tutte di sopra prescritte.

Preso la Parte dal Consiglio Generale, tanto per liti attive, come per affari al Deliberativo, per Fabbriche, o per Edifizii nuovi da erigersi, e per cose simili, dovrassi col mezzo di Lettere del N. U. Provveditore rassegnarsi la Parte

( 54 )

te all' Eccell. Senato per la Sovrana Approvazione , a norma delle Statuarie Terminazioni 1760, e 1776 dell' Eccell. Magistrato de' RR. RR. dell' Entrade Pubbliche , approvate dall' Eccell. Senato.





## CAPITOLO IV.

### *Degli Stipendiati, e delli Salariati.*

**D**ovrà immancabilmente continersi dal Generale Consiglio l'elezione dei Medici, e dei Chirurghi per servizio indistintamente di tutti gli Abitanti nella Fortezza, e nel Distretto di Lonato, con quelle condizioni, e con quegli obblighi, che crederà più opportuni il detto Consiglio, per il miglior servizio di tutti gli abitanti. Rapporto poi al numero di detti Medici, e Chirurghi, sarà ognora in libertà il Consiglio Generale di ritenere l'attuale numero, oppure di accrescerlo, o di diminuirlo, come gli parerà; ma gli Onorarii, o gli Stipendii rispettivamente assegnati, non potranno in alcun tempo essere accresciuti, se non con tre quarti dei Voti di detto Consiglio Generale.

I Deputati Pubblici, i Consoli, i Deputati alle Possessioni, i Partidori dei Boschi, ed i Ministri della Cancelleria di Comunità, per ogni giornata, in cui si occuperanno nel Distretto di Lonato per Incanti di Legne verdi, di Seccumi, di Beni, e di Visite agli stessi, e per altri oggetti in servizio della Comunità, conseguiranno piccole lire due soldi dieci, Valuta Piazza, per cadauno. Nei giorni, in cui i Deputati Pubblici attuali, ed altri Offizii, ai quali spetta, assisteranno agl' Incanti delle Legne verdi, e dei Seccumi, oltre la stabilita corrisponsione di lire due e mezza, conseguiranno in complesso piccole lire diciotto, Valuta Piazza, per ogni giornata, per le loro cibarie.

Ogni

Ogni volta che s'ia necessario farsi sopra luoghi nel Distretto di Lonato dai Deputati Pubblici, e dai Consoli, potranno conseguire detta corrisponsione di lire due e mezza per giornata i soli Deputati Pubblici attuali, ed i Consoli par attuali, non che uno dei Ministri della Cancelleria; vietandosi il corrispondere qualsivoglia Onorario, o altro a quei Deputati Pubblici, e Consoli, che non sono attuali.

Ai Deputati agli Acquedotti, ed ai Deputati alle Strade, per ogni giornata, in cui si occuperanno nel Distretto di Lonato per le rispettive ispezioni dei loro Offizii, si assegnano soldi trentaquattro, Valuta Piazza, per ogni giornata.

Ai Deputati alla Conserva, e Cavazione della Seriola, per ogni giornata, in cui si occuperanno nel Distretto di Lonato, per sopra luoghi, o visite alla Seriola, ed al Fossato Nuovo, che fossero necessarie, si assegnano piccole lire due e soldi dieci, Valuta Piazza, per cadauno. Conseguiranno detto Onorario di lire due e soldi dieci soltanto tre Deputati per cadaun sopra luogo, o visita, potendo essi tre fare il pubblico servizio, senza aggravare la Comunità con l'intervento di altri Deputati loro Colleghi.

I detti Deputati alla Conserva, per ogni giornata, che impiegheranno per la Cavazione della Seriola, e del Fossato Nuovo, avranno l'Onorario, che segue; volendosi, che nel caso di detta Cavazione, tre di detti Deputati possano assistere, e presiedere alla medesima nel tenere di Bedizzole, ed altri tre nel Distretto di Lonato.

I Deputati, che presiederanno alla Cavazione nel tenere di Bedizzole, conseguiranno per ogni giornata piccole lire tre e soldi dieci, Valuta Piazza, per cadauno, ed inoltre piccole lire diciotto, Valuta Piazza, in complesso, per le cibarie nel giorno, in cui s'incantano le Parti della Seriola per detta Cavazione.

I Deputati, che presiederanno a detta Cavazione nel Distretto di Lonato, avranno piccole lire due e soldi dieci,

Valuta Piazza, ed inoltre piccole lire quattordici, Valuta Piazza, in complesso, nel giorno, in cui si farà l'Incanto delle Parti della Seriola, e del Fossato Nuovo per la Cavazione.

Per ogni altra visita, o sopra luogo, che occorresse farsi sul tener di Bedizzole, avranno detti Deputati soltanto piccole lire tre e soldi dieci, Valuta Piazza, per ogni giornata.

Per ogni visita, o sopraluogo, che occorresse farsi dai detti Deputati alla Conserva a Gavardo, avranno per ogni giornata piccole lire dieci, Valuta Piazza, per cadauno, compresa la spesa per il Cavallo.

Se per affari straordinarii occorresse alcuna volta ai Deputati alla Conserva, di portarsi a Montechiaro, o a Calcinato, avranno, per ogni giornata, piccole lire dieci, Valuta Piazza, per cadauno, compresa la spesa per i Cavalli. Queste straordinarie occorrenze però dovranno essere conosciute dal Consiglio Speciale, nè potranno essere abbonate le giornate, se non consteranno gli assenti del Consiglio sopradetto. Due soli dei detti Deputati potranno in detti casi portarsi a Montechiaro, o a Calcinato.

Eccettuati i casi della suddetta Cavazione, potrà nei sopra luoghi, o visite da farsi a Gavardo, ed a Bedizzole essere corrisposto il rispettivo assegnato Onorario, a titolo di giornata, soltanto a tre di essi Deputati alla Conserva.

Nelle visite, nei sopraluoghi, e nelle andate nel Distretto di Lonato, ed in qualunque altro Luogo, non potrà eccedersi il prescritto numero di Deputati alla Conserva, se non vi sarà ogni volta l'assenso del General Consiglio, che ne conosca il bisogno. Dovranno perciò detti Deputati eseguire per turno dette visite, sopraluoghi, ed andate.

Ogni volta che i Deputati Pubblici, o altri, che sostengono Offizii di Comunità, debbono trasferirsi a Brescia, saranno corrisposte a cadauno per ogni giornata piccole lire dieci, Valuta Piazza.

Ogni volta che i Deputati Pubblici, o altri, che sostengono Offizii di Comunità, debbono trasferirsi a Venezia, o in altri Luoghi di là del Mincio, saranno contribute a cadauno per tutto il tempo, che impiegheranno in servizio della Comunità, piccole lire dodici al giorno, in Valuta al corso dei Proclami.

Per il viaggio a Brescia ai suddetti Deputati Pubblici, e ad altri Offizii di Comunità saranno corrisposte, sì per una, come due Persone, piccole lire tredici, Valuta Piazza, per i Cavalli, qualora in un sol giorno facciano il viaggio dell'andata, e del ritorno.

Per detto viaggio a Brescia, ai suddetti Deputati Pubblici, e ad altri Offizii di Comunità saranno contribute per i Cavalli, piccole lire ventisei, Valuta Piazza, per una, ed anche per due Persone per l'andata, e per il ritorno, allorchè la loro assenza, in servizio della Comunità, oltrepassi un giorno.

Per l'andata a Venezia si assegnano a cadaun Deputato, o altro Incaricato per la Comunità, piccole lire ottantotto, Valuta al corso dei Proclami, per i Cavalli, oltre l'importar dei Pedaggi; e la stessa somma si assegna per cadauno per il ritorno da Venezia.

Per le andate in altri Luoghi di là del Mincio, i Deputati, e gli altri Incaricati avranno dalla Comunità ciò, che occorrerà per supplire alle spese della Posta dei Cavalli, e dei Pedaggi.

Si abolisce l'introdotta uso di viaggiare fuori del Territorio di Lonato con Servitori di Comunità, e si prescrive perciò, che in avvenire non possa contribuirsi cosa alcuna ai detti Servitori per il viaggio, per giornate, ovvero per cibarie.

Eguualmente si aboliscono le mercedi, e corresponsioni di qualunque sorta a' Servitori di Comunità, per il servizio, che prestassero per visite, ed altro nel Territorio di Lonato.

Ogni

Ogni volta che i Servitori di Comunità saranno inoltrati a Brescia, conseguiranno, a titolo di giornata, piccole lire quattro per cadauno, Valuta Piazza, per ogni giorno.

A chi farà le veci di Ministro Incantatore nel Territorio di Lonato, ancorchè fosse uno dei Servitori di Comunità, conseguirà per ogni giornata, in cui assisterà agl'Incanti del Territorio antedetto, piccole lire una e soldi cinque, Valuta Piazza.

Ai nove Deputati Pubblici saranno corrisposte libbre cento e otto di Cera Veneta, cioè libbre dodici per cadaun Deputato Pubblico.

Agli otto Consoli si stabilisce l'onorario di piccole lire quaranta, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai sei Ragionati si fissa l'onorario di piccole lire cento, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai due Cavalieri di Comunità si assegna l'onorario di piccole lire venticinque, Valuta Piazza, per cadauno, e libbre due di Cera Veneta per cadauno.

Ai due Computisti si assegna l'onorario di piccole lire cento e venti, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai due Deputati alle Strade si stabilisce l'onorario di piccole lire quattordici, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai tre Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii, che dovranno servire senza corresponsione di giornata, si assegna l'onorario di piccole lire ottanta, Valuta Piazza, per cadauno.

Al Deputato al Mercato si assegna l'onorario di piccole lire quattordici, Valuta Piazza.

Ai due Cancellieri di Comunità si assegna l'onorario annuo di piccole lire duemille, Valuta Piazza; cioè di piccole lire mille per cadauno all'anno.

Ai due Coadjutori delli detti due Cancellieri di Comunità si assegnano piccole lire quattrocento, Valuta Piazza, all'anno; cioè piccole lire duecento all'anno, per ognuno dei medesimi.

Al Cancelliere Provvisorio si assegnano per un Reggimento, piccole lire cento venticinque, Valuta Piazza.

Al Vice-Cancelliere Provvisorio si assegnano per un Reggimento, piccole lire cento venticinque, Valuta Piazza.

Ai due Cancellieri Pretorii, deputati al Criminale, si stabilisce l'onorario annuo di piccole lire cento venticinque, Valuta Piazza, per cadauno.

Al Notajo al Pubblico Archivio si assegna l'onorario annuo di piccole lire cento, Valuta Piazza.

Si dovrà eleggere due Guardie per la Seriola, Fossato Nuovo, ed Acquedotti, coll'annuo Salario di piccole lire cento cinquanta, Valuta Piazza, per cadauna.

Non potrà essere in alcun tempo aumentato il Salario, onorario, ed assegnazione ad alcuno dei carichi, e degli stipendiati, dichiarati nel presente Capitolo, e nemmeno a verun altro non compreso, o che fosse in avvenire fissato, ed accordato, se non che con Parti prese con tre quarti dei Voti del Consiglio Generale.





## C A P I T O L O V.

*Discipline relative alle Esazioni di Comunità.*

**L**a Comunità avrà due Esattori, uno dei quali denominassi Esattore Ordinario, e l'altro Esattore dei Luoghi Pii, ed Accuse. L'Ordinario sarà eletto in cadaun anno, e quello de' Luoghi Pii, ed Accuse soltanto ogni triennio.

L'Esattore Ordinario esigerà le rendite dei Dazii, gli Affitti dei Beni, ed Edifizii della Comunità, quelli delle Case della medesima, i Livelli, le Rendite delle Legne verdi, e secche, le Taglie, ed ogni altra gravezza, o rendita, nessuna eccettuata, che non viene assegnata da riscuotersi all'Esattore dei Luoghi Pii, ed Accuse. L'Esattoria ordinaria sarà deliberata all'incanto al minor offerente, salve le Polizze secrete, come nel Cap. I. si è stabilito rapporto alle rendite sì per le formalità dell'incanto, come per le somme col solo riflesso del più al meno, per cui si delibera.

Saranno rispettivamente obbligati detti Esattori ordinario, ed ai Luoghi Pii, ed Accuse a presentare a cauzione della Comunità i loro rispettivi Pieggi, che saranno unitamente ai Principali responsabili verso le Comunità *simul principaliter & insolidum* per l'osservanza degli incarichi tutti degli Esattori. Dette Pieggerie dovranno legalmente prodursi entro il termine prescritto per le affittanze, e colle discipline ordinate per le medesime, comprese quelle, che riguardano la formazione delle Polizze d'Offerta.

L'Esattore Ordinario dovrà con puntualità soddisfare tutte

te le incumbenti pubbliche Gravezze, ed eseguire egli solo il pagamento di tutti i salarii, onorarii, ordinamenti, e delle spese tutte ordinarie ed straordinarie della Comunità a senso dei presenti Capitoli, e delle altre condizioni non contrarianti ai Capitoli stessi, con cui fosse l'Esattoria deliberata dalla Comunità.

Il suddetto Esattore ordinario sei mesi dopo terminato l'anno, in cui avrà fatti i pagamenti delle pubbliche gravezze, e delle spese tutte ordinarie ed straordinarie, che saranno occorse alla Comunità, qualora vi siano avanzi di dette rendite, e proventi, saranno questi pagati agli Abitanti partecipanti con tutta puntualità colle regole, che sono prescritte, ed a norma del riparto che sarà fatto.

Non potrà l'Esattore ordinario esigere il Dazio Macina dagli Abitanti, che hanno compiuto l'incolato del decennio, se non che terminato l'anno, in cui avrà eseguiti i suespressi pagamenti, e nel solo caso, in cui, terminato detto anno, abbiano i due Computisti rilevato col mezzo de' necessari riscontri, che non vi siano avanzi per compensare il debito del Dazio Macina.

La persona d'ogni Esattore dovrà saper leggere, e scrivere; e senza questo requisito non potrà esser approvato dal Generale Consiglio.

Nessun Esattore potrà esercitare alcuna Esattoria col mezzo di legittimo Procuratore, qualora non sia il Procuratore approvato contre quarti dei voti dal Generale Consiglio. Non potrà perciò nè esser destinata, né approvata in Procuratore alcuna persona, che o sia Esattore, o Piaggio, ovvero Laudo di un Esattore insaldato, ovvero che sia Procuratore di un Esattore pur insaldato.

Sarà preciso obbligo degli Esattori ordinarii di render conto dei proprii maneggi, e di farne il saldo legale immancabilmente nel termine di mesi nove, dopo che avrà fatto il suo regolare annuale pagamento di Bollette, Ordinamenti, e pubbliche Gravezze.

Mancando gli Esattori sì ordinarii, che ai Luoghi Pii, ed Accuse, di verificar i saldi nei tempi rispettivamente per essi stabiliti, dovranno i tre Deputati Pubblici Attuali, ed i Ragionati impetrare Suffragii per obbligarli al detto saldo con la pena del dieci per cento, che resta applicata metà per cadauno dei Rettori GG. DD., e qualora uno dei detti Rettori fosse assente, resta applicata al Rettore, che sarà presente, che in tal caso resta egli solo Giudice Delegato.

Se poi gli Esattori Ordinarii avranno motivi sufficienti per implorare qualche dilazione, dovranno detti motivi essere assoggettati in iscritto ai Ragionati, dai quali si assoggetterà tosto detto **Scritto al Consiglio speciale**, affinchè sia immediatamente proposto alle deliberazioni del Consiglio Generale, da cui però non potrassi in verun caso accordare maggior proroga di mesi due, allo spirare dei quali dovranno inmancabilmente gli Esattori Ordinarii suddetti effettuare il saldo, altrimenti s'intenderanno incorsi nella pena della perdita della metà dell'Onorario, che non gli potrà essere rimessa, se non con Parte del Generale Consiglio presa con tre quarti dei voti del medesimo, ed inoltre s'intenderanno incorsi in detta pena del dieci per cento, applicabile in tutto come sopra.

Ad oggetto di facilitare i rendimenti di conto predetti, sarà debito di ogni Esattore sì ordinario, che de' Luoghi Pii, ed Accuse di tenere il necessario Libro Cassa per registrarvi da una parte ogni riscossione, e dall'altra ogni esborso.

Gli Esattori non dovranno fare il pagamento di alcun ordinamento, o Bolletta, quando non abbiano i requisiti ordinati nei presenti Capitoli, altrimenti non potranno esser loro abbonate dai Ragionati, nè dal Generale Consiglio le somme pagate per le Bollette, ed ordinamenti, che fossero difettivi. Ogni qualvolta poi gli ordinamenti, e Bollette avranno i requisiti sopraddetti, dovrà l'Esattore pagarli immediatamente, sotto pena d'essere astretto a nuove Camerali.

Gli

Gli Esattori ordinarii potranno in avvenire retrodare i nomi de' Debitori ad essi consegnati per la sola somma di piccole lire settecento settantacinque, Valuta Piazza, senza alcuna pena, e potranno retrodare nomi de' Debitori come sopra per altre piccole lire cento settantacinque, Valuta Piazza, con la pena del dieci per cento. L'Esattore dei Luoghi Pii, ed Accuse, durerà per anni tre continui, e sarà eletto per concorso dal Generale Consiglio. Esso dovrà riscuotere i Censi, i Livelli, e le Rendite tutte dei Luoghi Pii, delle Cappellanie, Benefizii Ecclesiastici, e delle Commissarie, di cui ha incarico, o ha il jus-patronato la Comunità. Esigerà inoltre detto Esattore tutte le Accuse degli Offizii, e Deputerie della Comunità per il solo Territorio di Lonato, come pure le Accuse di private Persone, non che l'importare degli Estimi, che appartenessero alla Comunità. Tutte le Pene, che sono in tutto, o in parte applicate alla Comunità, saranno pure riscosse da questo Esattore, il quale parimenti farà la scossida di tutte le rendite accidentali della medesima Comunità.

Per tutte le somme riscosse per i suespressi crediti, ed oggetti, detto Esattore ai Luoghi Pii, ed Accuse, dovrà aver l'onorario del quattro per cento; dichiarandosi però che rapporto alle Accuse il quattro per cento debba bensì calcolarsi sul totale dell'importar dell'Accusa, ma sia però detraibile dalla sola metà spettante alla Comunità.

Questo Esattore ai Luoghi Pii, ed Accuse dovrà riscuotere anche i Debitori tutti retrodati colla pena agli stessi del venti per cento, della qual pena ne sarà applicata metà ai Rettori, e l'altra metà all'Esattore per suo Onorario. In caso di assenza di uno di essi Rettori procederà il solo Rettore presente, e questi avrà l'intera metà di detta pena.

L'Esattore sopraddetto soddisferà soltanto le Bollette, e gli ordinamenti relativi a Luoghi Pii, Cappellanie, e Commissarie antidette. Non sarà obbligato quest'Esattore a fare i  
pa-

pagamenti ai Cappellani, ai Mansionarj, e ad altri Creditori de' Luoghi Pii, se non per una metà ai primi di Aprile dell' anno successivo a quello della scossida, e l' altra metà entro i primi di Luglio dell' anno stesso. Pagherà egli pure ai Deputati, ed altri Offizii Comunali, ai Ministrali, ed alle private Persone, ciocchè rispettivamente gli appartenesse per Accuse; volendosi, che le porzioni ai nominati spettanti per dette Accuse, non sieno supplite, se non che dopo saranno effettuate le riscossioni dovute per le Accuse stesse, l' esazione delle quali dovrà averla verificata nel periodo di mesi tre, ~~dopo che gli saranno state consegnate da riscuotere.~~

Sarà obbligo preciso dei Ragionati di aver giudicate sommariamente entro il mese di Febbraro dell' anno susseguente tutte le Accuse, che saranno state esposte nell' anno antecedente, per le quali vi fosse opposizione, e nel susseguente mese di Marzo dovranno essere liquidate, e consegnate ai Cancellieri di Comunità, affinchè sieno da questi immediatamente passate all' Esattore, in pena ai detti Ragionati della perdita del loro Onorario; nè possano dai detti Cancellieri essergli rilasciate le Bollette per esigerlo, se non avranno in detti tempi adempiuti anche i riferiti incarichi.

Di tutto ciò, che detto Esattore ai Luoghi Pii, ed Accuse avrà riscosso, dovrà sei mesi dopo terminato il di lui triennio, farne la liquidazione, ed il saldo legale col mezzo dei Ragionati, e sarà lo stesso in preciso dovere, dopo seguito il saldo, di consegnare immediatamente l' intera somma esatta, detratta la di lui mercede, all' Esattore ordinario di quell' anno, ed in caso di mancanza detto Esattore perderà l' intera sua mercede, ossia onorario, ed inoltre potrà essere astretto al pagamento *More Camerali*.

L' Esattore ai Luoghi Pii, ed Accuse potrà retrodare Nomi di Debitori ad esso consegnati per la sola somma di piccole lire centò settantacinque, Valuta Rianza, senza pena, ed altri Nomi di Debitori, come sopra, per altre piccole

lire cento settantacinque, Valuta Piazza, con la pena del dieci per cento. Non potrà detto Esattore retrodar alcun Debitore, nè per accuse, nè per estimi, qualora non abbia praticati gli Atti legali contro detti Debitori, entro i tre mesi prescritti.

I suddetti Esattori ordinarii, ed ai Luoghi Pii, ed Accuse, non saranno responsabili per quei Debitori principali, Pieggi, e Landi, contro i quali, praticati gli Atti competenti, fossero fatte legali relazioni *de non inventis Bonis mobilibus*.

Eguualmente l'Esattore ordinario non sarà responsabile per quei Debitori, che non abitano nel Territorio di Lonato, e nella sua Giurisdizione.

Col mezzo dei Rettori di Lonato, che continueranno ad essere Giudici Delegati per i Debitori retrodati, o col mezzo di uno di essi, se accadesse, che l'altro fosse assente, dovranno essere astretti al pagamento detti Debitori retrodati, tanto se sono abitanti nella Comunità di Lonato, come se non abitanti nella medesima. Entro il mese di Giugno d'ogni anno, in cui vi fossero retrodati, dovranno dai detti Rettori, o dal Rettore Giudice Delegato con Pubblico Proclama, da pubblicarsi nella Fortezza di Lonato, avvertire i Debitori retrodati di dover supplire ai loro debiti nel periodo di mesi due successivi, altrimenti saranno astretti cogli Atti competenti.

Consumati gli Atti in prima istanza, e seguita anche la prima Sentenza, in caso di Appellazione della medesima, non saranno obbligati gli Esattori a procedere oltre contro alcun Debitore, ma nelle ulteriori istanze, ed in tutti i casi, in cui non sono responsabili, o obbligati gli Esattori, si dovrà procedere soltanto dalla Comunità.

I Dazii, Livelli, Censi, Affitti, Accuse, Pene, ed altri Crediti di qualunque natura della Comunità, e che dovranno rispettivamente esigersi dai detti Esattori ordinarij, ed ai Luoghi Pii, ed Accuse, sieno, e s'intendano privilegiati,

( 67 )

si ordina, che col mezzo di Appellazioni non possa essere prorogato il pagamento dei medesimi più di un mese, com'è prescritto nell' Articolo XVII. degli Ordini Sindicali dell'anno 1621, emanati per detta Comunità, il qual Articolo dovrà in ogni parte esser eseguito, ed osservato, e s'intenderà nullo qualunque Atto, che fosse fatto, praticato, o annotato in contravvenzione all' Articolo suddetto,





## CAPITOLO VI.

*Dell' Imposizione delle Taglie, e della Divisione degli avanzi delle Rendite, e proventi di ragione della Comunità, e delle spese relative alla Seriola, e Fossato Nuovo.*

**N**on potranno in avvenire essere imposte le Taglie denominate Forastiere alle Persone, ed ai Beni di quelli, che verranno ad abitare nella Fortezza, e nel Territorio di Lonato per i primi dieci anni del loro domicilio. Qualora poi le rendite comunali non sieno bastevoli a supplire, e soddisfare le pubbliche gravezze, e le spese tutte ordinarie, ed straordinarie, nessuna eccettuata, della Comunità medesima, sarà imposta la Taglia per tutta la somma, che fosse stata spesa di più di dette rendite secondo i metodi soliti e statutarii nei Beni, e nelle Persone degli Abitanti tutti, eccettuati però per li primi dieci anni quelli di estero Stato, i quali in detto tempo dovranno essere esenti dalla Tansa d'industria, dalla Taglia sopra la Testa, e da tutte le Fazioni personali, eccettuate quelle per materia di Sanità, e batter le Strade contro i Malviventi.

I Forastieri non abitanti nella Comunità, e Territorio di Lonato, ma che possiedono Beni stabili, e Fondi nella medesima, continueranno ad esser soggetti all' annuo pagamento delle Taglie, colle norme degli Statuti di Lonato, e coi metodi eseguiti sinora.

In ogni anno, in cui vi sieno avanzi di rendite, e proventi, di ragione della Comunità, maggiori di piccole lire  
due

duemila, Valuta al corso dei Proclami, e Decreti, dovranno detti avanzi, che vi fossero, essere ripartiti, e divisi annualmente ai soli Abitanti nella Fortezza, e nel Territorio di Lonato, i quali però abbiano compiuto l'incolato di dieci anni continui, ed abbiano contribuite le Fazioni reali, e personali, che dalla Comunità saranno loro state imposte, e che vadano contribuendo le Fazioni reali, e personali antidette.

Saranno partecipi di detti avanzi di rendite, e proventi di Comunità soltanto detti Abitanti, che eccedono l'età di anni quattro.

Saranno due terzi degli avanzi predetti ripartiti, e divisi egualmente sopra tutti i suddetti Abitanti maschii, che compiuti abbiano i quattro anni, e l'altro terzo di detti avanzi sarà pure egualmente ripartito alle Femmine abitanti eccedenti parimenti detta età.

Saranno assolutamente esclusi dalla partecipazione di detti avanzi tutti quelli di essi Abitanti, che non avranno abitato in detta Fortezza, o Territorio più di mesi sei in ogni anno, in cui si farà detta ripartizione di avanzi.

Prima di conseguire la porzione di detti avanzi, spettante agl'Individui partecipanti di una Famiglia, dovranno essere stati soddisfatti, e pagati gli aggravii, ed i debiti tutti, nessuno eccettuato, verso la Comunità, che fossero consegnati da esigere agli Esattori della medesima.

Ogni anno, in cui vi saranno detti avanzi da ripartire, dovranno prima essere estratte piccole lire duemila, Valuta al corso de'Proclami, e dei Decreti, le quali saranno tosto depositate nel solo Monte di Pietà eretto in detta Fortezza, delle quali somme, che saranno poste in deposito, dovranno fare precisi, e distinti registri sì ne' Libri di detto Monte, come in un Libro bollato, e cartato, che dovrà essere appositamente istituito nella Cancellaria di Comunità, ed ogni partita di deposito dovrà essere sottoscritta almeno da due Deputati Pubblici attuali, ed almeno da uno dei due Consoli pure attuali, non che da uno dei Cancellieri di Co-  
mu-

munità, tanto nei Libri del suddetto Monte, come in quelli della Cancelleria di Comunità. Se poi in qualche anno gli avanzi predetti fossero di somma minore di dette lire duemila, oppure non eccedessero le dette lire duemila, non dovranno esser ripartiti ai nominati Abitanti, ma passeranno in deposito in detto Monte di Pietà.

Alloraquando le predette somme, che saranno state depositate in detto Monte di Pietà, arriveranno a piccole lire cinquanta mila, al corso de' pubblici Proclami, e Decreti, dovrà affatto cessare il suddetto annuo deposito, e l'intera rendita, che avanzerà, sarà ripartita, e divisa ai suddetti Abitanti. Ogni volta però, che detta somma depositata sarà o in tutto, o in parte impiegata nelle occorrenze, che sono prescritte, comprese le infrascritte imprestanze a Persone abitanti, dovranno di nuovo depositare dette lire due mila, sinchè di nuovo sarà compiuto il deposito delle predette lire cinquanta mila.

Detti annui Depositi potranno ognora, che vi sia il bisogno, passare in parte, ovvero anche in tutto in imprestanza al detto Monte di Pietà per impiegarli in Pegni, dovendo in tal caso le mercedi, che ritrarrà il Monte dalle prestanze, che farà sopra i pegni suddetti, restare a solo accrescimento del Capitale di detto Monte, ed a beneficio del medesimo. Sarà obbligato il Monte di Pietà a restituire il Capitale, o sia la Somma avuta ad imprestito, di ragione di detto Deposito, ogni volta che abbisognerà per le occorrenze, e disposizioni infrascritte.

La somma predetta di lire cinquantamila, che sarà, come sopra, depositata in detto Monte, o quella minore, che si trovasse depositata, ovvero che fosse passata in imprestanza al predetto Monte di Pietà, sarà, previa una Parte del Generale Consiglio, da adottarsi colla pluralità dei voti del medesimo, impiegata a sollievo, e beneficio degli Abitanti predetti nei casi d'Incendii di Stabili, di Edifizii, e di Case della Comunità antidetta, di Peste, o di grande Ca-

restia , come pure nei casi di qualche altra gravissima urgenza , da essere questa ogni volta riconosciuta con Parte del Generale Consiglio , presa coi quattro quinti dei voti del medesimo .

Per assicurare possibilmente che in avvenire massime i poveri Abitanti suddetti non sieno aggravati di Taglie , ed esposti , come lo furono in passato , a giudiziarie esecuzioni , e ad altre dannose conseguenze per l'impotenza , o per la difficoltà di supplire alle medesime , si ordina perciò , e si prescrive , che nei casi , in cui non essendo bastevoli le rendite , e proventi della **Comunità per soddisfare alle pubbliche gravezze** , e alle spese tutte ordinarie , ed straordinarie della medesima si dovessero imporre Taglie alli Beni , ed alle Persone degli Abitanti , si debba applicare alla Cassa della Comunità la suddetta somma stata , come sopra , depositata , o che fosse passata in imprestanza al detto Monte di Pietà a sollievo dei Beni , e delle Persone indistintamente degli Abitanti tutti , che hanno terminato l'Incolato di un decennio ; volendosi risolutamente che di detto deposito non abbiano giammai in alcun modo , e in qualsivoglia caso verun beneficio gli Abitanti , che non hanno compiuto il predetto domicilio di dieci anni . Se poi detta somma depositata , e che fosse levata dal Monte , non bastasse a saziare l'occorrenza , e ad eguagliare la spesa fattasi di più della rendita , per il carato però spettante agli Abitanti , che hanno terminato l'incolato del decennio , ed ai loro beni , per il di più dovrà essere in tal caso imposta la Taglia anche sopra i beni , e gli Abitanti predetti , secondo i metodi soliti , e statutarii .

Se accadesse un Incendio di qualche Edifizio , o Casa posta nella Fortezza , o nel Territorio di Lonato di ragione di Persona abitante in detta Fortezza , o Territorio , e la qual Persona abbia l'Estimo , che non ecceda i soldi dieci di Cifra , qualora fosse ricercata , si dovrà dal corpo di detto deposito fatto nel Monte di Pietà , o passato in im-

prestanza allo stesso, accordarle a prestito quella somma di soldo, che detta Persona domanderà, purchè non oltrepassi le piccole lire tremila, Valuta al corso dei Proclami, e purchè cauti la Comunità con Pieggeria, che assuma l'obbligo della restituzione *simul principaliter, & insolidum* con chi riceverà la prestanza, da essere detta Pieggeria approvata a pluralità dei voti del Generale Consiglio. Dovranno precisamente detto principale Debitore, ed il di lui Pieggio essere obbligati a restituire entro anni otto la somma, che avrà avuta a prestito il principale Debitore medesimo; dichiarandosi, che sopra la somma stessa non dovrà essere corrisposto alcun frutto, o livello.

Che se accadessero simili infortunii d'Incendii di Edifizii, o di Case, che fossero di ragione di Persone abitanti in detta Fortezza, o Territorio, aventi Estimo maggiore di detti soldi dieci di Cifra, in tal caso dal corpo di detto Deposito, o dalla prestanza fatta, come sopra, al detto Monte di Pietà, dovrà essere a richiesta dei suddetti, che avranno sofferti detti infortunii, accordato quel soldo, che verrà ricercato, purchè la richiesta non ecceda lire settemila piccole, Valuta al corso dei Proclami, e purchè sia cautata la Comunità con Pieggeria, che assuma l'obbligo della restituzione *simul principaliter, & insolidum* con chi riceverà la prestanza, da essere detta Pieggeria approvata con la pluralità dei voti del Generale Consiglio. Dovranno precisamente detti principali Debitori, ed i loro Pieggi essere obbligati a restituire entro anni sei la somma, che avranno avuta detti principali Debitori; volendosi, che sopra detta somma, come sopra conseguita, debbano pagare il livello annuo del tre per cento a quell'Esattore di Comunità, a cui sarà consegnato da esigere il livello stesso.

Tutti i sunnominati Abitanti, nessuno eccettuato, che conseguiranno di detta natura di danaro nei casi d'Incendii, potranno restituire la somma avuta in più rate prima del termine di detti anni otto, e sei, rispettivamente fissato,

to, dovendo però per quelli, che non eccedono i dieci soldi di Estimo, ogni rata non essere minore di piccola lire trecento, Valuta al corso dei Proclami, e per gli avanzi Estimo maggiore dei soldi dieci, non essere minore di lire settecento per volta, Valuta al corso dei Proclami; ed a questi sarà diminuito il livello in proporzione delle somme restituite; fermo però volendosi in ogni caso, che l'intero saldo, e restituzione debba rispettivamente farsi dai suddetti entro i detti termini di anni otto, e di anni sei, come sopra stabiliti.

Sollevati in questo modo gli Abitanti suddetti anche nel primo decennio del loro incolato dall'imposizione delle Taglie denominate Forastiere, e resi partecipi quegli Abitanti che hanno compiuto il domicilio di anni dieci anche degli avanzi predetti delle rendite di Comunità, si abolisce perciò in avvenire qualsivoglia assegno per il passato destinato a saldare il carato dell'aggravio della Testa, cadente sopra i Forastieri sudditi, ed esteri abitanti nella Fortezza, e nel Distretto di Lonato.

Per oggetti di sollievo, e di ristoro della Popolazione più povera si stabilisce, che al caso d'imposta di Taglie, non debbano giammai essere aggravati di Taglia i Beni, e gli Edifizii di ragione di detta Comunità.

Ogni volta che occorreranno spese per rivendicare, o per mantenere i diritti di qualsivoglia natura spettanti al Comune, ed agli Uomini di Lonato rapporto all'Acque, che dal Fiume Chies scorrono nella Seriola Lonada, ed ognora che abbiassi a costruire, e formare a Gavardo il Partidore denominato Perpetuo, ed un Partidore alla bocca di detta Seriola, nel tenere della Riviera di Salò, e così pure per qualsivoglia altra operazione, nessuna eccettuata, che abbisognasse nel vaso di detta Seriola, o in quello di Fossato Nuovo, non che per la Curazione di detti vasi, e parimenti per le liti, e ricorsi, che fossero promossi contro detta Comunità, o che occorresse alla medesima di promuovere

( 74 )

per gli oggetti tutti suenunciati, dovranno precisamente le spese tutte, che abbisognassero relativamente alle cose, ed agli oggetti suespressi, esser eseguite, e sostenute colle rendite, e proventi della Comunità medesima.





## C A P I T O L O V I I .

*Dei Luoghi Pii, e delle Commissarie di Jus-patronato  
della Comunità.*

**S**i continuerà l'elezione, come in presente, di tre anni in tre anni dei Deputati alle Cappellanie, Commissarie, Chiese, ed altri Luoghi Pii, dei quali ha l'incarico, o il Jus-patronato la Comunità; volendosi però che le elezioni dei Cappellani, dei Mansionarj, e di altri Benefizii Ecclesiastici possano farsi dal solo Generale Consiglio per Concorso, ed in mancanza di Concorrenti, per Scrutinio.

I due Deputati attuali della Fabbrica della Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista, eretta in detta Fortezza, continueranno a sostenere detto incarico per tutto l'anno 1796. Dopo quest'epoca, colla regola degli altri Luoghi Pii, si eleggeranno tre Deputati a detta Fabbrica ogni triennio, adottandosi peraltro che in conformità agli altri Luoghi Pii, Chiese, e Commissarie predette, uno dei due Deputati attuali, ed in progresso uno dei tre, possa essere scelto dal General Consiglio a continuare un altro triennio.

I Deputati, ed Incaricati per Luoghi Pii, e Commissarie non potranno fare alcuna spesa, eccettuate le solite, ed ordinarie, se non previa Parte del General Consiglio, e negli Ordinamenti dovrà essere citata la Parte, altrimenti non potranno essere pagati dall'Esattore, cui spetta.

( 76 )

Si potrà continuare ad eleggere in Deputati ai detti Luoghi Pii, e Commissarie anche quei Consiglieri, che sono stati eletti ad Offizii descritti nel Catalogo delle Cariche.





## CAPITOLO VIII.

### *Della formazione del Libro dell' Estimo Generale.*

**D**ovrà essere formato un Libro dell' Estimo Generale della Fortezza, e Territorio di Lonato. Saranno stimati i Mobili, le Case, gli Edifizii, i Campi, ed altro secondo il solito, e sarà ridotto poi detto Estimo alla Cifra, che si acostuma nella Comunità suddetta di Lonato.

In una delle prime Convocazioni del Consiglio Generale dovranno essere eletti tre Deputati, sei Stimatori, due Agrimensori, ed un Pubblico Notajo, i quali dovranno far detto Estimo, e compilare il Libro suddetto dell' Estimo Generale; ordinandosi che detto Estimo, e Libro debbano essere immancabilmente formati entro un anno dopo la loro elezione, e non potranno i suddetti, che saranno eletti, conseguire il loro onorario, se prima non avranno interamente adempiute le rispettive loro incombenze. I suddetti Deputati, Stimatori, Agrimensori, e Notajo dovranno rispettivamente sostenere gl' incarichi ad essi competenti in conformità ai metodi praticati in detta Comunità all' occasione della formazione dell' Estimo Generale.

I detti due Agrimensori però dovranno eseguire soltanto le Misure di quei Campi, e Beni, nei quali vi esistessero delle alterazioni seguite dopo l' anno 1763, o di cui si rilevassero incasate le Misure. Ai suddetti Deputati, Stimatori, Agrimensori, e Notajo saranno assegnati i rispettivi onorarii con Parti del Consiglio Generale.

Per-

Perchè poi appariscano costantemente nei Pubblici Libri degli Estimi i nomi di quelli, che possederanno Beni, ed altro, come sopra, in detta Fortezza, e Territorio, si prescrive risolutamente, che in avvenire debbano i Contratti, che trasferiscono possesso di Beni, essere dagli Acquirenti dati in nota alla Cancelleria di Comunità col fondamento o di una Fede del Notajo, che fatto avesse il rogito del Contratto, ovvero con quello della Carta legale, in cui si contenesse il Contratto stesso, e ciò nel preciso periodo di un mese successivo alla data dei Contratti, dopocchè dovranno immediatamente i Ministri di detta Cancelleria verificare il Traslatò al nome degli Acquirenti, in pena a chiunque degli Acquirenti il possesso di Beni stabili, che non producesse detti documenti per il Traslatò nel termine di detto mese di piccole lire trentacinque, Valuta Piazza, da essere applicata un terzo ai Ministri della Cancelleria di Comunità, e gli altri due terzi alla Cassa di Comunità, ed in detta pena s'intenderà incorsa qualunque persona abitante nella Comunità suddetta, e le sarà levata tosto che consterà la trasgressione.

Sarà egualmente obbligato qualunque Abitante di denunziare entro il termine predetto, e sotto la pena predetta il possesso di Beni stabili, o di Case, che alcuno conseguisse o con testamento, o in altra maniera; e così la vendita di Beni, o di Case, che facesse a qualche non Abitante.

I Ministri della Cancelleria di Comunità avranno l'incarico preciso di verificare tutti i Traslati suddetti senz'alcuna mercede.





# P A R T E T E R Z A

---

## C A P I T O L O I.

*Discipline relative ai Beni , e Pertinenze del Venzago .*

**G**li Antichi Originarii , come pure gli Originarii Nuovi , che acquisteranno la **compartecipazione del Venzago** , i quali di anno in anno troverannosi nel numero dei Consiglieri eletti colle discipline nella Parte Prima ordinate , avranno essi soli , con esclusione di quei Consiglieri , che non saranno Originarii compartecipanti di detto Venzago , ogni diritto , e facoltà rapporto alle giurisdizioni , all' amministrazione , ed a tutto ciò , ch' è relativo al Venzago predetto , e ciò con le regole , e norme contenute , ed enunciate nella presente Terza Parte .

In conseguenza di ciò , ogni volta che occorrerà di trattare , o deliberare per Affittanze , Fabbriche , Liti , Ricorsi , e per qualunque altro oggetto relativo al suddetto Venzago , dovrà convocarsi il Generale Consiglio , a cui potranno soltanto intervenire detti Consiglieri , che saranno Originarii Antichi , e Nuovi compartecipanti del Venzago suddetto ; e l' Adunanza di detto Consiglio non sarà legittima , se oltre i due Rettori , o almeno uno di essi , che dovranno presiedere come nelle altre Convocazioni , e con le ispezioni demandategli nella suddetta Prima Parte , non v' interveni-

ran-

ranno almeno due terzi di detti Consiglieri Originarii partecipanti.

Se poi occorresse di trattare, e deliberare affari, e cose relative al Venzago nelle giornate, in cui vi sarà adunanza del Consiglio Generale della Comunità per gli affari del Territorio; in tal caso si potrà trattare, e deliberare ciocchè appartiene al Luogo, ed alla Possessione del Venzago soltanto dopochè sarà stato in precedenza esaurito ogni affare, e deliberazione relativa al Territorio stesso, e che è di competenza del Consiglio Generale dei Consiglieri, che sono Originarii partecipanti, e non partecipanti; e nel caso sopradetto si caccieranno li Consiglieri tutti non partecipanti, ed usciranno del Luogo del Consiglio.

Terminate le elezioni delle Cariche descritte nel Catalogo inserito in detta Prima Parte, dovrà il Generale Consiglio dei Consiglieri, che sono Originarii partecipanti, unirsi per eleggere tutte le seguenti Cariche destinate unicamente per detto Luogo, e Possession del Venzago; prescrivendosi però, che alle Cariche stesse sieno eletti soltanto Consiglieri, i quali sieno Originarii partecipanti di detto Venzago, e che le elezioni delle predette Cariche si facciano con le regole, e discipline infradescritte.

Saranno ballottati tutti quei Deputati Pubblici, che fossero stati eletti dal numero dei Consiglieri Originarii partecipanti, ed i quattro di essi, che avranno maggior numero di voti, saranno anche Deputati Pubblici per il Venzago, e così pure saranno ballottati tutti quei Consoli, che fossero stati eletti dal numero dei Consiglieri anzidetti, ed i quattro dei medesimi, che riporteranno maggior numero di voti, saranno anco Consoli per il Venzago.

Se però accadesse alcuna volta, che il numero dei Consiglieri Originarii partecipanti, come sopra, eletti Deputati Pubblici, e Consoli in conformità alle discipline ordinate nella suddetta Prima Parte non eccedesse quello dei quattro rispettivamente stabiliti, in tal caso i quattro Deputati Pub-  
bli-

blici, ed i quattro Consoli, che saranno Consiglieri Originarii partecipanti, senz' altra ballottazione intenderannosi eletti anche per il Venzago; ma se mai o mancasse in parte detto numero di quattro Deputati Pubblici, e di quattro Consoli, ovvero non fosse stato eletto al carico di Deputato Pubblico, o di Console alcun Consigliere, che sia Originario partecipante, si ordina che il difetto, che vi fosse, sia supplito coll' elezione di Consiglieri Originarii partecipanti, ai Carichi stessi, i quali eletti per supplire all' enunciato difetto, avranno gl' incarichi, e le ispezioni di Deputati Pubblici, e di Consoli soltanto per il Venzago.

Di detti quattro Deputati Pubblici nell' Adunanza del General Consiglio, in cui saranno eletti, dal N. U. Provveditore, ed in sua assenza, dallo Sp. Signor Podestà, dopo essere stati riposti in un' Urna i loro Nomi, ne saranno estratti due, i quali sosterranno per il primo Semestre le ispezioni, e le funzioni dell' attualità, compresa quella di assistere ai Rettori nelle Convocazioni del Consiglio Generale della Comunità per il Venzago, ed i due non estratti sosterranno detta attualità nel susseguente Semestre.

Parimente di detti quattro Consoli ne saranno, come sopra, estratti due per il primo Semestre, ed i due Nomi non estratti avranno l' attualità nel Semestre secondo.

I suddetti quattro Deputati Pubblici, ed i due Consoli attuali costituiranno il Consiglio Speciale della Comunità negli affari di Venzago.

Se li sei Ragionati eletti dal Consiglio Generale degli Originarii partecipanti, e non partecipanti, saranno tutti sei Originarii partecipanti, questi serviranno per Ragionati anche per il Venzago. Se fossero soli quattro, questi basteranno per servire all' impiego di questa Carica. Che se poi fossero in numero minore di quattro, ovvero non ve ne fosse alcuno, in tal caso sarà supplito al difetto dei quattro coll' elezione di Consiglieri Originarii partecipanti, al carico stesso.

Detti Ragionati Originarii partecipanti, avranno l'ispezione di censurare, e saldare tutte le Liste, e Polizze dei Consoli, ed altri Offizii del Venzago, non che l'Esazione dello stesso, e di supplire agli altri incarichi, che loro vengono demandati in questa Terza Parte.

Si eleggeranno inoltre dal numero dei Consiglieri, che saranno Originarii partecipanti, come sopra, le Cariche seguenti.

Computisti, due: Deputati ai Pascoli, tre: Deputati ai Fenili, e Fabbriche, ed Edifizio del Filatojo della Seta, due: Deputati ai Colonnelli, ed ai Confini del Venzago, due: Partidori de' Boschi, e Stimadori, tre.

Alle suddette Cariche di Deputati Pubblici, Consoli, e Ragionati, di Computisti, e di Deputati ai Fenili, Fabbriche, ed Edifizio del Filatojo non potranno eleggersi se non che quei Consiglieri, che sanno leggere, e scrivere.

Le Elezioni di tutte le sudescritte Cariche per il Venzago dovranno ogni anno essere compiute nel mese di Gennaio, e gli Eletti alle stesse saranno soggetti almeno alla contumacia di un anno, volendosi pure che un Consigliere non possa nel tempo stesso avere più di una delle Cariche suesprese.

Dovrassi continuare come in passato l'elezione dei Deputati alla Chiesa della B. V. della Discoperta, e dei Deputati alla Chiesa di S. Gio. Battista in Venzago, intorno ai quali si osserveranno tutte le Discipline contenute nel Capitolo VII. della Parte Seconda, e si eleggeranno anche i Cappellani di dette Chiese nel modo ordinato in detto Capitolo VII. Le spese poi tutte occorrenti per le fabbriche, o restauri di dette Chiese si faranno dai Consoli Deputati per il Venzago colle regole, e discipline fissate nel proposito delle spese.

I due Cancellieri di Comunità, ed i due Coadjutori avranno il preciso incarico di esercitare le funzioni, ed ispezioni tutte proprie ed aspettanti al loro ministero tanto per il Territorio, quanto per il Venzago.

Si vuole che i Deputati alla Sanità, alle Strade, agli Adunati, al Mercato, ed i due Computisti del Territorio, allorchè sieno Consiglieri, Originarii partecipanti, possano esser eletti, e destinati a sostenere anche le predette Cariche per il Venzago, salvo, che i Computisti del Territorio non potranno eleggersi anco Computisti per il Venzago.

I Consiglieri poi Originarii partecipanti, che fossero stati eletti ad altre Cariche comprese nel Catalogo contenuto in detta Prima Parte, eccettuate soltanto le suaccennate Deputerie, ed i Computisti non potranno esser eletti anche ad Offizii, e Deputerie pel Venzago.

I detti Consiglieri, Originarii partecipanti, dovranno intervenire all' Adunanze del Consiglio Generale, e non potranno rinunziare alle Cariche destinate per il Venzago, altrimenti incorreranno nelle pene rispettivamente comminate nella Parte Prima a chi manca ai Consiglii, ed a chi rinunzia ad Offizii, e Cariche; volendosi inoltre, che chi rinunzia ai Carichi sopraddetti del Venzago, incorra pure nella pena della perdita della compartecipazione del Venzago per anni tre. Saranno dette pene rispettivamente applicate ai Rettori, ed alla Cassa del Venzago a vantaggio degli Originarii partecipanti.

Dovrannosi inoltre nelle Adunanze del Generale Consiglio per il Venzago osservare tutte le discipline ordinate per il Consiglio Generale per il Territorio, le quali però non sieno contrarie, e ripugnanti alle prescrizioni particolari fissate per il Venzago predetto.

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*



## C A P I T O L O    I I .

*Ispezioni del Consiglio Speciale, e delle Cariche relativamente al Luogo, e Possessione del Venzago.*

**I**l Consiglio Speciale destinato per il Venzago si radunerà ognora che occorrerà, e sarà legittima l'Adunanza, allorchè v'interverranno almeno quattro Individui. Avrà detto Consiglio Speciale i doveri, e le ispezioni rapporto al Venzago, che sono demandate nella Parte Prima al Consiglio Speciale deputato per il Territorio.

I due Deputati Pubblici attuali, ed i due Consoli avranno le facoltà, e gl'incarichi, che sono demandati ai Deputati Pubblici attuali, ed ai Consoli per il Territorio, e che sono compresi nella Prima Parte.

I Ragionati nella censura, e saldo delle Liste, e Polizze del Venzago, dovranno osservare le discipline fissate per le Liste, e Polizze del Territorio in tutte le parti non ripugnanti, ed incorreranno essi Ragionati in caso di mancanza nelle pene comminate nelle discipline relative al Territorio.

I due Computisti nel mese di Luglio di ogni anno dovranno compilare il Libro denominato Nominaglia degli Antichi, e Nuovi Originarii, che saranno partecipanti delle rendite dei Beni del Venzago, ed inoltre dovranno adempiere a tutti gli altri incarichi, che sono ad essi prescritti nella presente Terza Parte.

I tre Deputati ai Pascoli invigileranno, perchè sieno preservati da ogni danno i Beni, Boschi, Monti, Pascoli, e  
qua-

qualunque altra Pertinenza del Venzago, e le loro ispezioni potranno detti Deputati esercitarle sì uniti, che separati.

Conseguiranno detti Deputati ai Pascoli la metà delle pene, e saranno soggetti a tutte le discipline, obblighi, e pene prescritte per i Deputati ai Pascoli per il Territorio.

Importando sommaramente la preservazione dei danni di tutti i Beni, Boschi, Monti, e Pertinenze del Venzago, si vuole che debbano invigilare per quest'oggetto sì uniti, come separati anche i quattro Deputati Pubblici, ed i quattro Consoli deputati per il Venzago, non che tutti gli Offizii, e Cariche, che hanno ispezioni relative al Venzago, eccettuati i soli Ragionati, ed i predetti Deputati, Consoli, Offizii, e Cariche conseguiranno la metà delle Accuse.

I due Deputati ai Fenili, Fabbriche, e Filatojo da Seta soprintenderanno alla conservazione dei Fenili, delle Fabbriche, e del Filatojo.

Oltre tutte le visite, che occorreranno a' detti Luoghi, dovranno detti due Deputati nel principio, e nel termine della loro Carica incontrare sul fatto l'inventario dei Fenili, delle Fabbriche, e quello del Filatojo nel terminare dell'Affittanza; e per le visite, ed ispezioni suddette egualmente che i Deputati alle Fabbriche, ed agli Edifizii del Territorio, non conseguiranno alcuna mercede per la giornata, ma il solo stabilito annuo onorario. La Lista delle spese occorrenti a detta Deputeria sarà fatta colle discipline ordinate nella presente Terza Parte.

I due Deputati ai Colonnelli, ed ai Confini del Venzago saranno obbligati a visitare, e rivedere tutti i Beni del Venzago, e delle sue dipendenze nei mesi di Febbraro, di Aprile, di Giugno, di Agosto, di Ottobre, e di Dicembre di cadaun anno; e per le visite, che faranno in detti mesi, conseguiranno lo stabilito onorario denominato Giornata. Detti Deputati dovranno fare delle visite ai Beni predetti, anche in altri tempi; ma per queste conseguiranno soltanto la metà delle pene per le contravvenzioni, che scoprissero,

la qual metà apparterrà pure ai detti Deputati anche per le contravvenzioni, e danni, che rilevassero all'occasione delle visite ordinate nei mesi suespressi. Essi Deputati finalmente dovranno attentamente invigilare, perchè non sieno fatti usurpi ai Beni, e Pertinenze del Venzago, e delle sue dipendenze.

I tre Partidori dei Boschi, e Stimadori saranno obbligati a rivedere i termini esistenti nei Monti, e Boschi del Venzago, e che separano l'una dall'altra le parti delle Legne verdi, e dovranno adempiere rapporto al Venzago tutti gli altri obblighi, ed incarichi demandati ai Partidori dei Boschi del Territorio.

Nei mesi di Gennaio, di Marzo, di Maggio, di Luglio, di Settembre, e di Novembre d'ogni anno dovranno detti Partidori, e Stimadori dei Boschi fare le visite dei Monti, e Boschi del Venzago, ed eseguire tutte le altre loro incombenze come in passato. All'occasione che detti Partidori, e Stimadori faranno le visite nei mesi suespressi, conseguiranno la mercede fissata a titolo di Giornata, oltre la metà delle pene per le Accuse.





### CAPITOLO III.

#### *Degli Stipendiati, e degli Salariati per il Venzago*

**A**i Deputati Pubblici, Consoli, Deputati ai Colonnelli, e Confini per il Venzago, ed ai Ministri della Cancelleria per ogni giornata, in cui si occuperanno per Beni del Venzago, per Incanti di Legne verdi, di Seccumi, non che per altri oggetti relativi al Venzago stesso, non eccettuati nei presenti Capitoli, conseguiranno piccole lire tre e mezzo, Valuta Piazza, per cadauno.

Nei giorni, in cui i Deputati Pubblici, i Consoli, e gli altri Offizii suddetti assisteranno nel Venzago agl'Incanti dell'Erbe, delle Legne verdi, e dei Seccumi, oltre la corresponsione suddetta denominata Giornata, conseguiranno in complesso piccole lire diciotto, Valuta Piazza, per ogni giornata per le loro cibarie, giusto il solito. Negl'Incanti poi, che si faranno ogni quattordici anni per i Beni, o sia Colonnelli del Venzago, e degli altri Beni appartenenti allo stesso si riguardo al numero dei Deputati Pubblici, ed altri Offizii, come riguardo alle spese per le cibarie, si continui ad osservare il solito antico metodo.

Ai suddetti Partidori, e Stimadori dei Boschi per ogni giornata, in cui si occuperanno per Incanti di Legne verdi, e di Seccumi, non che di Erbe, e Patuzzo del Lavagnone, e per bollare i seccumi, ed i teneri piantoni, che si denominano Rilasci, e così pure per fare le tagliate, e per le visite ordinarie nei mesi suddescritti, conseguiranno lo

sti-

stipendio di piccole lire due e mezzo, Valuta Piazza, per cadauno.

Ogni volta che i Deputati Pubblici, o altri, che sostengono Offizii, ed Incarichi per il Venzago, dovranno trasferirsi a Salò, o in altri Luoghi di qua del Mincio, conseguiranno per giornata, e per Cavalli ciocchè è stato fissato ai Deputati Pubblici, e ad altri Offizii nel Capitolo IV. della Parte Seconda, al quale dovranno pienamente conformarsi le corresponsioni per il Venzago.

Per l'andata, e ritorno da Venezia dei Deputati Pubblici, e di altri Offizii, o Incaricati per affari ed emergenze relative al Venzago, per ogni giornata, e per i viaggi si assegnano le corresponsioni fissate ai Deputati Pubblici, e ad altri Offizii in detto Capitolo IV. per l'andata, e ritorno da Venezia.

Non potranno detti Deputati Pubblici, ed Offizii viaggiare con Servitori di Comunità; e perciò si vuole che in avvenire non possa esser contribuita cosa veruna ai detti Servitori per giornate, ovvero per cibarie. Avranno però detti Servitori di Comunità per ogni, e qualunque servizio, che occorresse per il Luogo, e Possessione del Venzago piccole lire cinquanta, Valuta Piazza, all'anno per cadauno.

Ogni volta che i Servitori di Comunità saranno inoltrati a Salò, ovvero a Brescia, conseguiranno a titolo di giornata piccole lire quattro per cadauno, Valuta Piazza, per ogni giorno.

Chi farà le veci di Ministro Incantatore nel Venzago all'occasione degl'Incanti de' Beni, Legne, ed altro, ancorchè fosse uno de' Servitori di Comunità, conseguirà per ogni giornata piccole lire una, e soldi quindici, Valuta Piazza.

Ai Deputati Pubblici suddetti si assegnano libbre sei di Cera Veneta per ognuno di essi Deputati.

Ai Consoli si stabilisce l'onorario di piccole lire quarantadue, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai Ragionati poi, quando fossero anche Ragionati per il Territorio, si assegnano piccole lire ventuna, Valuta Piazza, per cadauno; che se fossero solamente Ragionati per il Venzago, si assegna l'onorario di piccole lire quarantadue, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai Computisti si fissa l'onorario di piccole lire cinquanta, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai Deputati ai Pascoli si assegna l'onorario di piccole lire quattordici, Valuta Piazza, per cadauno.

Ai Deputati ai Fenili, alle Fabbriche, ed all' Edifizio del Filatojo della Seta si stabilisce l'onorario di piccole lire cento, Valuta Piazza, per cadauno.


Ai due Cancellieri di Comunità, oltre la corresponsione fissata per il Territorio, si assegnano piccole lire quattrocento, Valuta Piazza, all'anno, cioè piccole lire duecento per cadauno.

Li due Coadjutori della Cancelleria di Comunità, oltre la corresponsione assegnata per il Territorio, dovranno conseguire ogni anno dalla Cassa del Venzago piccole lire trecento, Valuta Piazza, cioè lire cento cinquanta per cadauno.

Dovranno esser elette due Guardie per invigilare ai danni del Venzago, alle quali sarà assegnata l'abitazione in detto Venzago, ove dovranno domiciliare, ed avranno dette due Guardie piccole lire duecento, Valuta Piazza, di Salario per cadauna, oltre la metà dell'importare delle Accuse.

Si ordina che non possano essere aumentati gli Stipendii, e Salarii di dette Cariche, Offizii, ed Impieghi, nè di alcun' altra Carica inserviente per il Venzago, nè potrà essere aumentato il numero degli Stipendiati, ed Impiegati per detto Venzago, se non che con tre quarti almeno di Voti del Consiglio Generale degli Originarii partecipanti di quell'anno, in cui si ballottasse l'aumento di Onorario, o Salario, o l'istituzione di qualche Impiego, Offizio, o Stipendiato.

Gli Offizii, e Stipendiati, che hanno Onorarii, e Salarii dalla Cassa del Territorio, e da quella del Venzago, basterà che sieno approvati dal Consiglio Generale, in cui v' intervengono gli Originarii partecipanti, e non partecipanti, per poter conseguire i loro Stipendii anche dalla Cassa del Venzago, ed essendo riprovati, s' intenderanno licenziati anche dagli Offizii, ed ispezioni del Venzago, ma conseguiranno però l' Onorario maturato. Quegli Offizii poi, e Stipendii, che hanno Onorario, e Stipendio dalla sola Cassa del Venzago, dovranno essere approvati dal solo Consiglio Generale dei Partecipanti, per poter conseguire i loro Stipendii, ed in caso che fossero riprovate le loro Bollette, s' intenderanno licenziati come gli altri, ma dovranno però conseguire lo Stipendio, e l' Onorario maturato.





## C A P I T O L O I V .

*Discipline relative agl' Incanti delle Rendite del Venzago, al Registro dell' Entrata , e Spesa , ed all' Esazione dello stesso , non che al Riparto delle sue Rendite , pagamento di Spese , e formazione di Liste .*

**T**utte le rendite provenienti dal Luogo , e Possessione del Venzago saranno amministrate con le stesse discipline , e regole stabilite per i Beni del Territorio , salvo quanto è prescritto dallo Spazzo , ossia Giudizio 8 Maggio 1761 dell' Eccellentissimo Consiglio di XL. al Criminale G. D. rapporto alla divisione delle sue rendite .

Ogni quattordici anni s' incanteranno i Colonnelli , e Beni appartenenti al Venzago con quei Capitoli , che saranno prima dell' Incanto approvati ad ogni Locazione dal Generale Consiglio degli Originarii partecipanti , e gl' incanti , deliberazioni , ed approvazioni dei Principali , Pioggi , e Laudi si faranno con le stesse discipline , e regole prescritte nella Parte Seconda **Capitolo I.** per le rendite dei Beni del Territorio .

Le Legne dei Boschi , e dei Monti , ed i Seccumi continueranno ad incantarsi coi metodi sinora praticati , e con le discipline prescritte per le rendite territoriali nel sopradetto **Capitolo I.** A quest' Incanti vi assisterranno i due Deputati Pubblici attuali , ed i due Consoli attuali , i tre Partidori , e Stimadori dei Boschi , ed uno dei Ministri della Cancelleria di Comunità , i quali tutti assisteranno ancora agl' Incanti dell' Erbe , e del Patuzzo .

Resta vietato l'incanto delle Foglie dei Monti, e dei Boschi, come pure si prescrive, che il pascolo dei Boschi, e dei Monti non sia libero, nè accordato a veruna sorta di di Animali, se non dopo il mese di Giugno del terzo anno successivo a quello del taglio delle Legne verdi, sotto le pene ai Contravventori prescritte negli anni successivi al taglio delle Legne. Per il Bosco Pianiga poi, che non s'incanta che di sette anni in sette anni, come quelli del Territorio, non sarà libero il Pascolo a veruna sorta di Animali, se non dopo il mese di Giugno del quarto anno successivo a quello del taglio delle Legne verdi, sotto le pene prescritte come sopra.

Si formeranno dai Ministri della Cancelleria di Comunità due Libri Maestri, uno col titolo di Registro Entrate del Venzago, e l'altro di Registro Spese del Venzago, e nell'uno, e nell'altro Libro le partite si pianteranno con lo stesso ordine stabilito per il registro territoriale Capitolo II. di detta Parte Seconda.

Si dovrà egualmente formare dai Ministri della Cancelleria di Comunità un altro Libro, in cui saranno descritti gl'inventarii dei Fenili, e delle Case tutte di ragione del Venzago, non che l'inventario dell'Edifizio del Filatojo di Seta, onde in ogni tempo consti lo stato dei medesimi, ed i due Deputati ai Fenili, e Fabbriche restano incaricati a verificare gl'incontri di detti Inventarj ai tempi prescritti.

Tutte le spese necessarie per il Venzago si eseguiranno dai Consoli, e dai due Deputati ai Fenili, ed alle Fabbriche con i loro Ordinamenti, e con le Bollette della Cancelleria di Comunità, e con gli stessi metodi ordinati per i Beni del Territorio; volendosi che le Bollette della Cancelleria debbansi restringere al solo pagamento delle Cariche, e Stipendiati del Venzago; ordinandosi che tutti gli altri Ordinamenti per ogni altra spesa occorrente per il Venzago, eccettuati quelli per i Fenili, Case, ed Edifizio del Filatojo, sieno fatti dai soli Consoli.

Rapporto alla facoltà di spendere, che avranno i Consoli *pro tempore*, ed i due Deputati ai Fenili, e alle Fabbriche, questa s'intenderà regolata e disciplinata con le norme stabilite per i Beni del Territorio, ed in casi d'istantanee urgenze il Consiglio Speciale non potrà accordare più di piccole lire trecento, Valuta Piazza.

Le stesse discipline dovranno osservarsi rapporto alle Parti di spese, e Liti da intraprendersi. Le Liste dei Consoli, e Deputati ai Fenili, e alle Fabbriche si faranno con le regole prescritte per quelle del Territorio, e dovranno essere presentate, e saldate entro il tempo prescritto per le suddette, e con le stesse discipline, e regole, e sotto la stessa pena nel caso di mancamento.

La scossida di tutte le rendite del Venzago, e sue Pertinenze, compresi i Livelli, e Censi, ed anche quelli dovuti al Luogo Pio della Chiesa della B. V. della Discoperta, si farà da un Esattore chiamato del Venzago, il quale unitamente ai di lui Pieggi, Laudi, Legittimi Procuratori, e rispettive Famiglie dei medesimi sarà escluso dall'esser Elettore, ed esser eletto in Consigliere, sinchè sieno saldate le Esattorie. Questa Esazione sarà deliberata ogni anno all'incanto al minor Offerente, e l'incanto, deliberazione, ed approvazione di Principale, Pieggio, e Laudo, e di legittimo Procuratore si farà con le stesse discipline prescritte per l'Esazione ordinaria al Capitolo V.

Questo Esattore del Venzago esigerà, oltre tutte le rendite dei Beni del Venzago, anco le rendite dei Pascoli liberi, che per parte della Comunità si accordassero alle Pecore, e Bestie grosse, come pure l'importare delle Accuse, e degli Estimi aspettanti alla Cassa del Venzago, e delle pene, ed altro appartenente allo stesso.

Rapporto alle Accuse dovrà queste riscuoterle, e pagarne il carato spettante agli Affittuali, agli Offizii, e Stipendiati, ed a chiunque spettassero entro il periodo del tempo prescritto per quelle del Territorio, e li Ragionati avranno  
l'ob-

l'obbligo di averle giudicate, e liquidate entro il tempo fissato per quelle del Territorio.

I Debitori di qualunque somma verso la Cassa del Venzago potranno in caso di mancanza al pagamento al dovuto tempo essere obbligati con i metodi vigenti, e che si praticano attualmente.

Non potrà quest' Esattore retrodare alcun Debitore principale, o Pioggio, o Laudo, se prima non vi sia contro di essi la legal riferita *de non inventis bonis mobilibus*. Quelli Debitori, che saranno retrodati, saranno consegnati all' Esattore del Venzago immediato Successore al di lui saldo colla pena del dieci per cento, da essere convenuti dai Rettori, o da uno di essi, che restano Giudici Delegati anche per questa natura di crediti, con la facoltà, e con le discipline tutte sì riguardo alle riscossioni, come alla divisione delle pene, che sono state ordinate per i crediti retrodati del Territorio.

L' Esattore del Venzago non potrà pagare alcun Ordinaro, o Bolletta, se questi non abbiano i requisiti tutti prescritti per gli Ordinamenti, e Bollette dell' Esattore ordinario, avendo i quali, sarà obbligato di pagarli immediatamente, altrimenti potrà essere obbligato al pagamento *More Camerali*.

I Ragionati entro il mese di Maggio d' ogni anno dovranno avere eseguito il Bilancio del Dare, ed Avere dell' Esattore, a cui spetta pagare la Quota di quell' anno, ed incorreranno nella perdita dell' Onorario, se entro il sopraddetto mese non lo avranno eseguito, ed i Consiglieri nel rilasciarli la Bolletta, dovranno indicare l' esecuzione prestata a questa disciplina, senza di che non potrà l' Esattore pagare la Bolletta.

Ridotta in netto l' entrata quiditata dalla spesa, sarà consegnato il registro ai due Computisti del Venzago, perchè questi ne facciano tosto il riparto a norma del prescritto dal sopraccitato Giudizio 8 Maggio 1761, e dalla susseguente

Sen-

Sentenza absente della Sereniss. Signoria Presidente dell' Eccell. Consiglio di XL. al Criminale G. D. del dì 18 Gennaro 1761.

Entro la metà del susseguente Giugno dovranno i Computisti aver formato il Libro, in principio del quale vi dovrà essere in Sommario tutta la Spesa, ed Entrata di quell'anno con sotto il netto della Somma da ripartirsi a norma del Bilancio fatto dai Ragionati. Seguiranno i nomi degli Originarii partecipanti con le rispettive somme del loro Carato. Ogni facciata di tal Libro dovrà essere sommariata, ed in fine del medesimo riportata, affinchè ognuno possa conoscere quanto gli competa in ragione del piano netto ritratto, e possa anche confrontare il proprio Carato con quello di ogni altro Individuo partecipante, onde convincersi della realtà, ed equità del conteggio. Questo Libro dovrà restare nella Cancelleria nei susseguenti giorni aperto a chiunque Originario partecipante volesse esaminarlo.

Sarà obbligo della Cancelleria di formarne tosto una Copia per essere consegnata immancabilmente all' Esattore sul finire del mese di Giugno, onde possa nei primi di Luglio di cadaun anno distribuire le rispettive Quote. Passata poi la metà di Luglio, e non verificata dall' Esattore la distribuzione delle Quote, dovrà essere astretto *More Camerali* al pagamento dai Deputati Pubblici, e Consoli, e parimenti qualunque Compartecipante Creditore potrà da se solo usare simile Suffragio.

Per impedire poi l' introdotto illecito abuso, che alcuni Esattori del Venzago sogliono praticare di distribuire anticipatamente ad alcune Famiglie l' importare all' incirca delle loro Quote in tanti generi di roba di qualunque qualità, ed a prezzi molto alterati, oppure in danaro con troppo riflessibile usura; perciò si prescrive, che ogni qual volta gli Esattori saranno convinti di avere usati di tali mezzi, incorreranno nella pena del doppio importare della Quota, che avranno distribuita in tale maniera, metà della quale sarà applicata al Danneggiato, e l' altra metà alla Cassa del Venzago.

Rap-

Rapporto al Saldo delle Esazioni del Venzago si prescrive, che ogni Esattore debba avere saldata la sua Esazione entro il periodo di tempo prescritto all'Esattore ordinario; volendosi che sieno anche in tal parte osservate le discipline tutte stabilite per il suddetto Esattore ordinario.

Per rilevare con facilità anche il Dare, ed Avere dell'Esattore del Venzago di ogni anno, e per togliere la variata scadenza degli Stipendiati, e pagamenti occorrenti per il Venzago, si prescrivono le stesse discipline ordinate al Capitolo II. della Parte Seconda per l'Esattore ordinario, e per gli Stipendiati del Territorio. Nell'Incanto perciò dell'Esazione del Venzago dell'anno 1795 dovranno esser espressi gli Obblighi, a cui sarà esposto l'Esattore per i pagamenti, che gli saranno addossati.

Dovendo la Cassa del Venzago sostenere in parte il peso degli Onorarii ai Nunzii in Venezia, ed in Brescia, quello del Salario ai Ballottini del Consiglio, del Ministrale, dei Torreggiani della Torre Maestra, del mantenimento del Palazzo Comunale, e della Spesa per Libri, e Carte, dovendo detta Cassa del Venzago compensare anche alcuni altri annui pesi, ed aggravii, che dalla Cassa del Territorio si sostengono in sollievo di quella del Venzago, si stabilisce e si determina, che, principiando nell'anno 1795, debba per tutto ciò ogni anno la Cassa medesima del Venzago contribuire, e corrispondere a quella di detto Territorio piccole lire seicento, Valuta Piazza.





## C A P I T O L O V.

*Della nuova divisione dei Colonnelli del Venzago,  
ed erezione dei Fenili Nuovi.*

**L'**attuale divisione dei Colonnelli del Venzago essendo poco opportuna alla coltura dei Beni, mentre trovansi assegnate nella rispettiva Divisione degli stessi alcune pezze di terra assai distanti dall' altro Corpo dei Beni, che forma il Colonnello, dal che ne deriva, che le lontane rimangono incolte; perciò si prescrive, che nel venturo anno 1795 debbasi fare una nuova Divisione dei Colonnelli, onde ognuno di questi abbia le rispettive Pezze di terra possibilmente unite, e sieno tondeggiate in maniera che la coltura degli stessi riesca più comoda, che sia possibile. A quest' oggetto si ordina, ch' entro il mese di Febbraro del sopraddetto anno 1795, sieno eletti dal General Consiglio degli Originarii partecipanti sei Deputati, i quali debbano formare la Divisione sopraddetta.

Dietro a questa massima sarà ispezione del Consiglio Generale sopraddetto di formare tutte quelle discipline, e regole, che possano servire di norma ai Deputati suddetti nell' esecuzione della loro commissione. Questa Divisione dovrà essere compiuta entro l' anno suddetto 1795, onde si possa fare con questa base il nuovo incanto dei Colonnelli, che scade nel susseguente anno 1796.

Trovandosi poi il Venzago sprovveduto dei Fenili per l' alloggio dei Coltivatori, ne deriva, che questi abitano in al-

N tri

ti luoghi, e paesi; dal che ne nasce, che i terreni rimangono malcoltivati, e restano privi dei necessari ingrassi; perciò si ordina, che tutti quei Fenili, che sono posti in opportuna situazione, sieno ridotti a quella comoda abitazione necessaria per l'alloggio continuo de' suoi Coltivatori. Siccome però il numero di questi non è sufficiente per l'abitazione continua di tutti i Coltivatori necessari per i suddetti Beni del Venzago; perciò si ordina, che sia aggiunto quel numero di Fabbriche di Fenili Nuovi, che sieno bastanti, perchè ogni Colonnello possa avere il suo Colono, o Lavoratore abitante continuamente nel Luogo stesso.

Li sei Deputati sopraddetti nell'occasione della Divisione suenunziata formeranno il Piano per il numero dei Fenili Nuovi da erigersi, e per la situazione da collocarsi, e col mezzo de' Periti faranno formare gl'opportuni Disegni con il calcolo dell'importare della spesa degli stessi. In quanto poi ai detti Fenili Nuovi da fabbricarsi, come sopra, dovranno esserne costrutti due uniti, e non più, i quali abbiano a servire per due Colonnelli, o sia per i Lavoratori di due Colonnelli, ed ogni anno ne dovranno essere fabbricati due uniti per due Colonnelli; stabilendosi, che le nuove Fabbriche predette sieno incominciate nell'anno 1798, e proseguite di anno in anno, sinchè sarà terminato da fabbricarsi il numero dei Nuovi Fenili occorrenti in detto Venzago.

\*\*\*\*\*



## C A P I T O L O VI.

*Discipline da osservarsi oltre le stabilite nelle precedenti Prima, e Seconda Parte, e nella presente Parte Terza.*

I. **N**essun Costituto, o altro Atto, che da chi si sia fosse impetrato, ottenuto, o annotato per impedire al Consiglio Generale della Comunità, sì per affari del Territorio, come per quelli del Venzago, le Ballottazioni delle Parti esposte a notizia comune innanzi le Ballottazioni, come è stato prescritto, formerà ostacolo, o impedimento al detto Consiglio a ballottare le Parti predette.

II. All' Offizio di Cancelliere, e di Coadjutore di Comunità non potrà esser eletto nel tempo stesso più di un Individuo di una medesima Famiglia, cosicchè non potrà contemporaneamente sostenersi detto Offizio di Cancelliere, e di Coadjutore, se non che da un solo Individuo di una istessa Famiglia.

III. I **D**eputati agli Acquedotti non potranno esser eletti **C**onsiglieri, che sieno possessori di Fondi, e di Case, in cui vi esistono Condotti, per cui scorrono le Acque, che passano alle Fontane erette nella Fortezza.

IV. I **R**agionati, verificate le Revisioni agli Esattori, ed a chiunque altro, che avesse maneggiato danaro della Comunità, dovranno produrre di anno in anno al N. U. Provveditore i **B**ilancii esatti, e distinti dello scosso, e dello speso per essere poscia trasmessi, ed accompagnati all' Eccell. Magistrato dei RR. RR. delle Entrate Pubbliche, onde possa

il medesimo confrontare, e riconoscere se le presenti Ordinanze abbiano riportata la dovuta obbedienza.

V. Per aumentare il concime, e l'ingrasso a beneficio dei Beni del Venzago, si delibera che possano essere accordate le Pecore di qualunque sorta dal dì 15 Ottobre di ogni anno, fino a tutto il dì 15 Aprile successivo.

VI. S'incaricano espressamente i rispettivi Deputati Pubblici, ed i Consoli del Territorio di Lonato, e del Venzago di tenersi vigili per l'osservanza delle Provvidenze, e Regole stabilite con questi Capitoli, sì rapporto alla Polizia, che all'Economia di questa Comunità, e si domanda pure agli altri Deputati, ed Offizii l'incarico di osservarle, e farle osservare, per quanto lo esigono le peculiari loro incombenze; ordinandosi precisamente, che qualsivoglia inosservanza, o alterazione, che in alcun caso, e per qualsivoglia tempo fosse introdotta, non possa minimamente derogare ai Capitoli antidetti. Ma perchè potrebbe occorrere qualche straordinario caso, o bisogno di ricorrere alla Pubblica Autorità per riformare i Capitoli stessi, o per regolarli, ovvero per riformare, o regolare alcuno de' medesimi, o alcuna delle stabilite provvidenze, si ordina, e si vuole nel più risoluto modo, che in quanto a ciò che riguarda la Polizia, e l'Economia del Territorio di Lonato, non possa ciò farsi se non che con Parte precedente del Consiglio Speciale, radunato almeno in numero di dieci, presa con quattro quinti dei Voti, la qual Parte dovrà poscia essere esposta coi metodi ordinati nella Sala del General Consiglio, ed indi essere approvata coi quattro quinti dei Voti del General Consiglio, in cui intervengono i Consiglieri Originarii partecipanti dei Beni del Venzago, e quelli, che non sono Originarii partecipanti, radunato almeno nel numero di cento, e nella detta Parte, o Parti, dovranno esser precisamente espressi i motivi del ricorso, e le Provvidenze contenute nel Capitolo, o Capitoli, di cui si volesse implorare il cambiamento, ovvero la regolazione. Qualunque ricorso, che

che si facesse, e qualunque cambiamento, o regolazione, che dalla Pubblica Autorità s'impetrasse, e si ottenesse senza osservarsi tutte le suddette prescrizioni, sarà di niun valore, e come se stata impetrata, ed ottenuta non fosse, quando non vi precedesse l'Ascolto della Comunità.

Rapporto poi al Luogo, e Possessione del Venzago non potrà essere fatta alcuna regolazione, o cambiamento ai Capitoli, ed alle Provvidenze fissate per il Luogo, e Possessione suddetta coi Capitoli medesimi, se non che previa una Parte esposta in precedenza cogli stabiliti metodi, ed indi adottata, e presa coi quattro quinti dei Voti di tutti gli Originarii compartecipanti del Luogo, e Possessione predetta, che saranno Consiglieri in quell'anno, in cui sarà proposta la Parte.

Lonato, 17 diciassette Aprile 1794 mille settecento nonantaquattro.

{ Giovanni Tenchetta, Deputato.

{ Pietro Carella, Deputato.

{ Francesco Ceruti, Deputato.

{ Francesco qu. Antonio Bonatelli, Deputato.

{ Lodovico qu. Gio. Gallina, Deputato.

{ Francesco Pagani, Procuratore degli Antichi Originarii descritti nelle Procure delli giorni 9, 14, 16, e 20 Febbraro p. p. rogate negli Atti del Sig. Paolo Tenchetta Nodaro, *nec non* Procuratore degli Antichi Originarii descritti nelle Procure delli giorni 10, 14, 15, 16, e 17 Febbraro suddetto, rogate negli Atti del Sig. Girolamo Pagani Nodaro.

Gio-

Giovanni Battista Savoldi, Procuratore degli Antichi Originarii descritti nelle Procure delli giorni 9, 14, 16, e 20 Febbraro p. p. rogate negli Atti del Sig. Paolo Tenchetta Nodaro, *nec non* Procuratore degli Antichi Originarii descritti nelle Procure delli giorni 10, 14, 15, 16, e 17 Febbraro suddetto, rogate negli Atti del Sig. Girolamo Pagani Nodaro.

Gio. Battista Gerardi, Procuratore degli Originarii Nuovi, ed altri Abitanti di Lonato rispettivamente descritti nelle Procure delli giorni 3, 8, e 13 Febbraro p. p. rogate dal Sig. Girolamo Pagani Notajo, *nec non* Procuratore di quelli descritti nelle Procure 11, 12, 14, e 24 Febbraro suddetto, rogate dal Sig. Paolo Tenchetta Notajo.



1794, 15 MAGGIO IN PREGADI

*AL PUBBLICO RAPPRESENTANTE DI BRESCIA.*

**L**e insorte querele, e giudiziarie pendenze nella Comunità di Lonato avendo interessate le paterne cure di questo Consiglio, si è prestato il zelante impegno del Magistrato de' RR. RR. dell' Entrade Pubbliche con sollecite cure a conciliare le differenze stesse, onde con oggetti di buon Governo ridonare la tranquillità a que' Popoli.

Con dettagliata Scrittura produssero pertanto alla pubblica approvazione que' benemeriti Cittadini un Piano concordemente convenuto tra li Procuratori degli Abitanti di quel Paese, ed i cinque Deputati eletti con Parti di quel Consiglio 16 Febbraro, e 16 Marzo passati, che maturamente esaminato dai Cittadini stessi, deviene il Senato, dietro il riputato loro parere, ad interamente approvarlo in tutte le sue parti, perchè conciliante i contemplati essenziali oggetti.

Sarà perciò della vigilanza vostra il prestarvi nei modi più adattati, e meno solenni, a far che sia egli messo in esecuzione, facendo che il primo Consiglio, che venisse eletto, continuar abbia per tutto l'anno 1795, acciocchè nella novità delle incombenze, e molteplicità delle discipline più facile, e meglio stabilita si renda con tale  
di-

dilazione di tempo la pratica, e passerete perciò d'intelligenza con il Magistrato medesimo, a cui si demandano eguali commissioni.

E damò nel rimettersi in copia le presenti al Magistrato de' RR. RR. dell' Entrade Pubbliche a lume di quanto si delibera dietro l'ora intesa gradita Scrittura, resta incaricato di passare opportune intelligenze con il Pubblico Rappresentante di Brescia, onde l'approvato Piano abbia nei modi più adattati, e meno solenni a riportare l'intera, ed esatta sua esecuzione; retribuendo intanto dovuti sensi di laude, ed aggradimento al Magistrato medesimo, che procurerà che un così umile esempio possa servire di norma anche alle altre suddite Comunità, che versano in consimili emergenze.

*ALVISE QUERINI SEGRETARIO.*

( 105 )

I N D I C E  
DELLE MATERIE CONTENUTE  
IN QUESTO VOLUME.



P A R T E P R I M A

C A P I T O L O I.

*Discipline relative al Governo.* pag. 5

C A P I T O L O II.

*Delle Cariche.* 15

C A P I T O L O III.

*Discipline per le Radunanze del Consiglio Generale, e rapporto alle Parti da proponersi al medesimo.* 21

C A P I T O L O IV.

*Ispezioni, e Doveri del Consiglio Speciale e delle altre Cariche.* 23

*Doveri dei Deputati Pubblici Attuali.* 24

*Doveri dei due Consoli Attuali.* 25

*Doveri dei Ragionati.* 26

*Doveri dei due Cavalieri di Comunità all'Annona.* 27

O

Do-

<i>Doveri dei Deputati alla Conserva della Seriola, e Cura-</i> <i>zione .</i>	27
<i>Doveri dei Computisti .</i>	28
<i>Doveri dei quattro Deputati ai Pascoli .</i>	30
<i>Doveri dei Deputati agli Acquedotti, dei Deputati alle Stra-</i> <i>de, e del Deputato al Mercato .</i>	35
<i>Doveri dei tre Deputati alle Fabbriche, ed Edifizii .</i>	35
<i>Doveri dei due Deputati alle Possessioni .</i>	32
<i>Doveri dei tre Partidori dei Boschi .</i>	33

C A P I T O L O V.

<i>Discipline, e regolamenti per la Cancelleria di Comunità .</i>	34
---	----

PARTE SECONDA  
DISCIPLINE RELATIVE ALL' ECONOMICO.

CAPITOLO I.

*Degl' Incanti delle rendite della Comunità, ed in qual maniera debbano essere fatti.* 37

CAPITOLO II.

*Discipline per il registro dell' entrate , e delle spese della Comunità ; ed in quale maniera, e da chi debbano esser ordinate le spese ; e come, e quando debbano esser approvate .* 43

CAPITOLO III.

*Ispezioni del Consiglio Generale, e del Consiglio Speciale intorno alle Spese da farsi.* 51

CAPITOLO IV.

*Degli Stipendiati, e delli Salariati.* 55

CAPITOLO V.

*Discipline relative alle Esazioni di Comunità.* 65

CAPITOLO VI.

*Dell' Imposizione delle Taglie, e della Divisione degli avanzi delle Rendite, e proventi di ragione della Comunità, e delle spese relative alla Seriola, e Fossato Nuovo.* 68

CAPITOLO VII.

*Dei Luoghi Pii, e delle Commissarie di Jus-patronato della  
Comunità.* 75

CAPITOLO VIII.

*Della formazione del Libro dell' Estimo Generale.* 77

( 109 )

## P A R T E T E R Z A

### C A P I T O L O I.

*Discipline relative ai Beni , e Pertinenze del Venzago . 79*

### C A P I T O L O II.

*Ispezioni del Consiglio Speciale , e delle Cariche relativamente  
al Luogo , e Possessione del Venzago . 84*

### C A P I T O L O III.

*Degli Stipendiati , e delli Salariati per il Venzago 87*

### C A P I T O L O IV.

*Discipline relative agl' Incanti delle Rendite del Venzago ,  
al Registro dell' Entrata , e Spesa , ed all' Esazione dello  
stesso , non che al Riparto delle sue Rendite , pagamen-  
to di Spese , e formazione di Liste . 95*

### C A P I T O L O V.

*Della nuova divisione dei Colonnelli del Venzago , ed ere-  
zione dei Fenili Nuovi . 97*

### C A P I T O L O VI.

*Discipline da osservarsi oltre le stabilite nelle precedenti  
Prima , e Seconda Parte , e nella presente Parte Terza . 99*

NOI